ESPOSIZIONE

STORICO-GIURIDICA

DELLA

VERTENZA DEL CARDINALE

GIROLAMO D'ANDREA

VESCOVO SUBURBICARIO DI SABINA

ABATE COMMENDATARIO ED ORDINARIO DI SUBIACO

ITALIA

Maggio 1867.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/esposizionestori00dand

PREFAZIONE

Alcuni autorevoli amici del Card. Girolamo d'Andrea deplorando le indegne e tenebrose arti, di cui si valsero e tuttavia si valgono gli avversarj suoi a screditarlo, ed insieme riprovando i modi eccessivi ed acerbi, onde certi suoi men cauti e troppo appassionati difensori han preso per le pubbliche stampe a patrocinarlo; ci faceano da qualche tempo dolce pressione perchè, tolto sopra di noi il sostegno delle ragioni di lui, colla debita riverenza e con animo pacato e tranquillo mettessimo a nudo le altrui bugie, ed esaminassimo al lume della scienza canonica il procedere contro ad esso finora tenuto. Còmpito, come ognun vede, assai geloso e malagevole si per l'augusta dignità della Santa Sede, che è in questa lotta impegnata, e si

per la fiducia ed il favore di che godono, presso i devoti e gl'ignoranti, gl'irosi contraddittori, mercè di quell'ipocrito mantello di santocchieria, nel quale imbacuccati esplodono a fidanza le artiglierie delle menzogne e delle contumelie loro, contro ad un Principe e un Pastore *di Santa Chiesa. Ciò non ostante, considerando che la verità, detta con garbo, non può offendere ragionevolmente chicchessia, e che la sua luce presto o tardi trionfa su qualunque più creduta e favorita fallacia; non ci saremmo troppo a lungo rimasti dall'assumere l'insinuatoci ufficio, se non ci avesse spauriti una imponente difficoltà. Nasceva questa si dal non poter noi aver sott'occhio tutti insieme riuniti i diversi capi d'accusa a cui rispondere, essendo tale ma-*

teria sparsamente trattata in giornali ed opuscoli da noi o non letti o dimenticati; e si dal non avere piena contezza delle teorie sopra cui erasi voluta fondare l'applicazione delle pene canoniche nel caso presente. Ma a toglierci di questo doppio impaccio giunse opportunissima la recente pubblicazione del libercolo intitolato « Sulla difesa del Cardinale Girolamo d'Andrea nel voto per la veritá, Osservazioni di un antico Professore. » *Imperocchè in questo scritto ed è raccolto in uno qvanto di accuse, di contumelie e di villanie è stato vomitato da altri contro il nostro Emo, non senza condegna giunta a si nobile derrata; e viene trattata* ex professo *la parte giuridica spettante alla procedura seguita nella relativa quistione. E*

pertanto, tolta a questa guisa di mezzo, per opera degli stessi avversarii, la difficoltà che ci disteneva dal pigliare la propostaci impresa, ci determinammo senza più ad accettarla. E dandovi ora la mano, protestiamo innanzi tratto di non volerci mai allontanare dai sentimenti di altissimo ossequio e di profonda riverenza che ci legano alla sacrosanta autorità della Sede Romana ed a tutti i dignitarj suoi. Nè punto dubitiamo di dover riuscire offensivi all'una e agli altri togliendo a severamente cribrare i fatti e le ragioni esposte nelle accennate Osservazioni, *quando queste non portando la data di Roma, sebbene in Roma sieno state impresse, escludono manifestamente ogni idea di solidarietà da parte di tutte quante le romane*

autorità così sacre come civili. Ancora vogliamo protestare, che nel rispondere all'autore delle dette Osservazioni *noi non intendiamo di arrogarci il diritto di scrutare gl'intendimenti da cui egli fu animato nel vergarle.*

Ma se noi perverremo a chiarire che quanto egli dice, per forza ineluttabile di buon discorso e per conseguenza necessaria dei fatti ristabiliti nella loro realtà, non torna ad altro che ad un tessuto di malignità, di menzogne, di contumelie e di false teorie, egli non potrà esimersi in niuna maniera dallo stretto coscienzioso debito di restituire il buon nome e l'onore a cui egli, poniamo pure di buona fede, pubblicamente lo tolse.

ESPOSIZIONE
STORICO - GIURIDICA
DELLA VERTENZA
DEL
CARD. GIROLAMO D'ANDREA

Ne quid nimis
D. Hieron. ad Eustock.

Chiunque si faccia a considerare con animo scevro da passione le conseguenze che tennero dietro al ridursi del Card. Girolamo d'Andrea, Vescovo di Sabina ed Abate Ordinario di Subiaco, in Napoli; non può non sentirsi compreso da altissimo stupore, veggendo come da causa sì piccola ed innocua siensi potuti derivare effetti cotanto gravi e strepitosi. Se non che alla guisa che

« Poca favilla gran fiamma seconda »

se altri co' mantici e colle legna quella soffii e nutrisca; non altrimenti incontra assai volte che da lieve principio sorgano fatti sproporzionati ed immensi, quando non manchi chi, quello stravolgendo e disnaturando, dalla sua propria leggerezza lo rechi a stato di matura e robusta consistenza. Or giusto così avvenne nel caso nostro: chè mentre l' andarsi del Card. d' Andrea a Napoli non importava più in là del sorbire un farmaco; per mal fondate apprensioni, per sogni di febbricitanti, per maligne insinuazioni da una parte, e per intemperanza di difesa dall' altra, se ne è fatto un capo di scandalose battaglie nella Chiesa di Dio. Questo in sostanza è il netto della cosa, e ciascun uomo di buona fede potrà accertarsene, ove si piaccia di por mente a'fatti sinceri e spogli

da frangie, ed ove non isdegni di ponderar bene il diritto secondo le regole della canonica giurisprudenza, e non già colle astruserie e giusta il materiale suono della lettera; come vorrebbero certi risuscitati farisei, a' quali è da ricordare il solenne avviso » *Litera occidit, spiritus autem vivificat* » (1).

Affinchè poi i fatti o taciuti, o travisati od eziandio in alcuni gelosissimi punti falsati, sceveri da errore e forbiti dal sozzo veleno della maldicenza, risplendano agli occhi di tutti; sì che per ognuno possa farsi ad essi fatti una giusta ed equa applicazione della legge: noi nel presente scritto riferiremo prima imparzialmente le cose, secondo che elle avvennero, e prenderemo quindi ad esaminare la parte giuridica per ciò che concerne la diritta subordinazione delle medesime ai sacri canoni. Appresso di che conchiuderemo con alquante brevi riflessioni sui modi sconsiderati ed indiscreti onde fino ad ora fu maneggiata una quistione, la quale, da qualunque lato si voglia guardare, appare delicatissima e di grave importanza.

Art. I.

PARTE STORICA

Nel prendere a brevemente narrare la storia del Card. Girolamo d' Andrea, noi non possiamo dare a' nostri leggitori miglior guarentigia di verità; che sfidando, fin dalle prime mosse, quanti essi sono i nemici e i contradittori del Cardinale a convincerci di falsità. Protestandoci fin d' ora che noi ci terrem sempre fermi su questa arena per fare alle braccia con qualsivoglia campione, fosse pur egli l' anonimo, ma ben noto autore delle *Osservazioni sulla difesa del Cardinale Girolamo d' Andrea nel voto per la verità* (2). Il quale autore certo, a preferenza di ogni altro, non mancherà di darci briga su questa materia · egli che con tanta sicurezza espone

(1) 2.ª Cor. 3. 6·

(2) *Sulla difesa del Cardinale Girolamo d'Andrea nel voto per la verità – Osservazioni di un antico professore – Italia Marzo* 1867.

nelle prime otto pagine del suo scritto (dalla 9 alla 16) il *passato* del Card. d'Andrea, per ispiegarne il *presente* ; quanta più non ne potrebbe ostentare chi togliesse a scrivere la propria vita , come un tempo fecero Gabriello Chiabrera e Giovanni Battista Vico, ed ai nostri giorni ha fatto il March. Massimo D' Azeglio. Ma checchè voglia essere di ciò, noi stimiamo che la nostra diffidazione e la nostra protesta sieno a' savî e discreti leggitori (che degli ignoranti e degli arrabbiati non è a curare) documenti più che bastevoli a dimostrar loro che noi non siamo per iscrivere un romanzo storico.

Chiaro per illustri natali e per doti non comuni di spirito, Monsignor Girolamo d'Andrea attirò sopra se fin da'suoi verdissimi anni gli occhi perspicaci del Sommo Pontefice Gregorio XVI di gloriosa memoria, e ne ricevè ben presto attestazione di speciale fiducia coll' esser messo al governo di una delle provincie dello Stato Ecclesiastico. Il qual carico da lui con fede e destrezza non ordinaria portato gli chiamò sopra ben tosto l' altro più gravoso e malagevole della Nunziatura Apostolica nella Svizzera. Donde, dopo qualche anno, in Roma richiamato, fu eletto Segretario della S. Congregazione del Concilio.

La rapidità onde Monsignor d'Andrea percorse questa onorevole carriera, non può nè deve ad altro attribuirsi, se non che alla destrezza dell'ingegno ed alla bontà de' costumi di lui: di che bene a ragione il lodato Pontefice impromettesi in esso un pronto e valevole cooperatore al governo della Chiesa e dello Stato, tosto che avesselo promosso all'onor della Porpora; al quale lo era venuto successivamente avvicinando col testè ricordato conferitogli ufficio, che, secondo lo stile ordinario della Corte Romana, è l'ultimo grado per ascendervi.

Da indi a pochi mesi, chiamato Gregorio XVI al premio de'giusti, fu assunto con plauso universale alla cattedra apostolica il Regnante Pontefice Pio IX, le cui splendide gesta vivranno celebratissime ed imperiture nella storia ecclesiastica, come di colui che ha procurato alla Chiesa cat-

tolica i maggiori incrementi. Nè alla sagace accortezza del vivente Pontefice non isfuggirono le belle maniere e gli alti pregi del d'Andrea, e sopra ogni altra cosa la moderazione del suo zelo ed i conciliativi intendimenti onde massimamente sentialo seco armonizzare in ordine al paterno reggimento sì della chiesa, e sì dello stato. Imperocchè naturalmente alienissimo il nostro illustre Prelato da ogni atto e procedimento arbitrario, fu sempre mai seguitatore della legalità e della giustizia secondo l'adagio: *Quod lege non cavetur in practica non habetur*; e secondo la comune dottrina de' giurisprudenti e de'Canonisti formulata dal Baldo in queste parole: *Paria sunt aliquid fieri sine lege, et contra legem* (1). E questa fu la costante sua norma di agire nell'officio di Segretario della S. Congregazione del Concilio, come potrebbe provarsi con innumerabili esempì.

Oudechè, spenta per le armi francesi la ribellione del 1849, dando mano il Regnante Pontefice al pronto ed efficace riordinamento de'suoi Stati, commise al d'Andrea, con autorità di commissario straordinario, il reggimento del Patrimonio, dell'Umbria e della Sabina. Dove non sappiam dire s'e' facesse maggior prova di sagacia o di zelo nel promuovere e tutelare l'onore e l'interesse della S. Sede, lasciando da per tutto presso le soggette popolazioni bellissima fama di prudente governo, e chiarissimo esempio d' incrollabile, ma insieme temperata giustizia. Due anni portò questo uffizio, scorsi i quali (nel marzo del 1852) venne dal Santo Padre pronunziato Cardinale (*a*).

Nell'anno successivo gli fu fatta dolce violenza (*b*) per

(1) In C. *Nihil* et C. *In genesi de elect.*

(*a*) Nel posto di Segretario del Concilio, per indole sua cardinalizio, i Prelati che vi son promossi non vi restano d'ordinario che poco tempo. Monsignor d'Andrea vi consumò quasi sette anni. Il che avvenne sì a cagione de'pubblici sconvolgimenti e sì per la toccata delicatissima affidatagli missione di Commissario straordinario. Laonde non può negarsi che la sua carriera Prelatizia, che durò ben venti anni, percorsa gradatamente non fu così rapida sotto il Pontefice Regnante, come sotto il suo augusto Predecessore.

(*b*) Il Cardinale Spinola di ch: me: fu incaricato dal S. Padre di persuadergliene l'accettazione come a colui che già da prima vi si era ricusato.

indurlo ad accettare l'Abbazia *Nullius* di Subiaco, retta per alcun tempo, dopo la morte del dotto e pio Card: Polidori, da Sua Beatitudine istessa. Nè guari dopo, passato nel medesimo anno agli eterni riposi l'Emo Brignole di cara memoria, fu al novello Porporato conferita la importante e decorosa Prefettura della S. Congregazione dell'Indice (c), come a colui, che a sottile e filosofico criterio congiungeva sana dottrina e vasta erudizione storica, letteraria, patristica e scritturale. Del che ci potrà far fede chiunque abbia avuto l'opportunità di trattare non di passaggio con lui, e di apprezzarne l'ingegno e la erudizione. E diciamo *non di passaggio*, perchè sebbene anche nelle sue conversazioni passaggiere facesse egli trasparire la sua dottrina; tuttavia in queste eran più da gustare le sue grazie ed i suoi motti scherzevoli, dei quali, per certa nativa sua festevolezza, soleva condire gli amichevoli e confidenziali discorsi (d).

Ma cessò ogni sua ritrosia tosto che udì dallo Spinola esser quello il desiderio ed il piacere di Sua Santità.

(c) L'autore delle contrarie *Osservazioni* con un artificio, che lasciamo ad altri di qualificare, si studia di mettere in mala fama il Cardinale per la rinunzia da lui data di questa Prefettura nel 1861; dipingendolo co' termini più vituperevoli riottoso alla risoluzione presa dal S. Padre in ordine alla quistione dell'Università di Lovanio. Il che è pretta menzogna: imperocchè il Cardinale non si oppose per nulla al Pontefice, ma solo mostrò giustissimo risentimento sì pel modo da altri tenuto nel ritirare dalla sua Segretaria gli atti relativi a quella vertenza, non facendogliene pure un motto, con manifesto calpestamento non che del diritto, ma eziandio delle leggi del Galateo; e sì per uno scritto a lui oltraggioso dettato, non sappiamo il perchè, da un Consultore Gesuita. Del resto come avrebbe potuto il Cardinale dolersi dell'avere il S. Padre avocato a sè e rimesso alle due Congregazioni riunite dell'Indice e del S. Uffizio l'esame della quistione in proposito, mentre che da ciò gliene venne un pieno trionfo? Essendo stata essa quistione definita, come ognun sa, dalle due Congregazioni riunite secondo la lettera scritta antecedentemente dal Cardinale di comune consenso de'Porporati suoi Colleghi nella Congregazione dell'Indice, e de'Consultori della medesima. Che se poi alcuno ci opponesse che, ad onta di tutto ciò, la detta lettera fu in seguito pubblicamente riprovata: noi non potremmo esimerci dal dimandare se in questo pure abbiamo da riconoscere una delle tante carezze, onde *la S. Sede* (a detta dell'Autore delle *osservazioni* pag. 12.) *favorì senza volerlo e saperlo le inclinazioni del Cardinale.*

(d) A questo proposito, o *antico professore* (non sappiamo di quale arte o scienza, se non fosse di quella de'giocolieri di piazza che mostrano il bianco pel nero), noi non sappiamo abbastanza riprovare l'astio e l'impudenza,

Accettato a malincuore, come accennammo, il governo spirituale dell'Abbazia di Subiaco, prese con alacrità non comune e con zelo veramente pastorale a reggere il gregge commessogli ed a procurare eziandio il miglioramento di quella Mensa. Al quale uopo dovette contrarre ben tosto un debito di più migliaia di scudi senza pignorare i beni abbaziali, a fine di riordinare ed accrescere gli opificî, donde traggonsi le principali rendite di essa Mensa. La generosità poi del suo cuore verso i poverelli, che abbondano in quella Diocesi, fu sempre così effusa (e) da assorbire quasi tutto ciò che sopravanzavagli dopo avere soddisfatto ai molti e gravosissimi obblighi che ogni anno stabilmente ricorrono. E nelle stagioni più critiche la liberalità e carità pastorale si accrebbe immensamente. E le sue cure per gl'infermi poveri non furono minori provvedendoli de' più necessarj medicinali, ed alleviando con larghe sovvenzioni la infelicità loro. Mostrossi egualmente magnanimo nel promuovere la istruzione religiosa e letteraria dell'uno e dell'altro sesso, ed in ispezie dei cherici con copiosi annuali determinati sussidî, che spesse volte accrebbe con istraordinarie elargizioni. Una ben numerosa legione potrebbe levare alta la voce a contestare così fatte pastorali beneficenze, e soprattutto i Parrochi della Badia, niuno eccettuato, e i vari confidenti, della cui opera il ge-

con che, mettendovi per entro alle altrui intenzioni, interpretate ogni cosa sinistramente, contro l'avviso di S. Bernardo – *Noli judicare proximum, sed magis excusa: excusa intentionem, si opus non potes* – Così per coonestare estrinsecamente i colpi fulminati contro al Cardinale, voi non dubitate punto di sentenziarlo per ambizioso a tal segno da aspirare nientemeno che al governo dello Stato o come primo ministro o come Sovrano. Chi sa che un bel dì il Cardinale, tra le amenità di una conversazione, non si sia lasciato uscire di bocca quel motto romano, che va per le bocche eziandio del popolo più minuto: *Se io fossi Papa, farei così e così;* ed eccolo per tanto diventato al linceo e bieco vostro sguardo un novello Catilina, che *immoderata, incredibilia, nimis alta semper cupiebat!!*

(e) Se noi ci volessimo abbandonare alla vena de' sarcasmi e delle villanie, potremmo qui rendere all'*antico Professore* pan per focaccia. Il quale dimentico che *Male de aliis judicare, est malitiam suam prodere:* che *Araneus est qui venenum haurit e flore, unde apis mel suxisset:* che *stomachus corruptus omnia in bilem convertit;* dopo le ripetute proteste di moderazione, inteso a sfolgorare le altrui intemperanze, non sa intingere la penna che nel fiele, e schizzando veleno da ogni parte mostra di non avere confini allo sfogo della

neroso Porporato si avvaleva per porre ad effetto la sua carità. Anche gli furono a cuore in ogni tempo il culto decoroso delle chiese, la retta amministrazione dei luoghi pii (pel che istituì una congregazione speciale), la prosperità del Seminario sotto ogni rapporto, la disciplina del clero e la cura spirituale del laicato. E tuttociò egli adempiva con vero spirito di carità, con discrezione di zelo, colla regola costante di benignità e di mansuetudine, e col principio in lui dominante della legalità e della osservanza dei canoni, quante volte fosse costretto a procedere (il che accadde raramente)

sua rabbia. Non contento di tutto travolgere , in tutto malignare; si sforza di tornare vie più calunnioso e pungente con maliziose allusioni, con istudiate preterizioni, e con misteriose reticenze: da riuscire il suo scritto un libello infamante degno non della censura dell'Indice, ma delle fiamme. E a darne pure un saggio a' nostri lettori, indicheremo loro la nota che ivi leggesi alla pag. 60. Dove l'autore si propone di svergognare il Cardinale come *studioso di arricchire colla rovina delle macchie* della Mensa, *usurpatore dell'altrui ed ostentatore eccessivo di scarse limosine.* Non possiamo quindi dispensarci in questo luogo dal palesare la calunnia acerbissima, ristabilendo i fatti. Rari e di poca conseguenza sono stati i tagli di macchie venduti dal Cardinale, e sempre dopo avere verificato scrupolosamente il caso *o di necessità o di utilità* col parere dell'Agente della Mensa e degli esperti e prudenti del luogo. *In caso di necessità*, quando cioè macchie cedue ed infruttifere di loro natura, passati i periodi ordinarî del taglio, piegavano a deperimento; *in caso di utilità*, quando erano richiesti i diradamenti affinché il folto delle rinascenze non impedisse il più libero e vigoroso sviluppo delle piante da conservare. E il prodotto? a beneficio de'poveri. Il cuore benefico e generoso del Card. non soffriva ritegno; era veramente effusissimo in mille svariati modi di beneficenza secondo le molteplici necessità dei bisognosi. Molte centinaia, ed anche qualche migliaio di scudi per volta prodigava, specialmente nelle sue gite alla Badia e all'occasione di straordinarî bisogni, che non di rado, durante il suo spirituale governo, si verificarono. Il suo cuore e la sua borsa erano sempre aperti ai poverelli. Parlino i Parrochi ed i diocesani sovvenuti se si ostentavano le limosine o se piuttosto si facevano *in abscondito.* E quando fu spogliato di ogni rendita, se ne querelò principalmente, dimenticando sè stesso, per vedersi preclusa la via e tolti i mezzi a sovvenire le miserie del suo gregge. Sebbene, anche dopo quel tempo, non ha tralasciato, secondo sua possa, in casi d'imponenti necessità, di seguire l'impulso della sua carità generosa: e il sa chi ha provato gli effetti delle sue beneficenze. Che se il Cardinale in qualche scritto divulgato per le stampe si dolse di non avere più al presente maniera di proseguire in questa caritatevole via, chi altro potrà prendere di ciò scandalo se non gl' ipocriti e i farisei?

Ma quel che più monta è di sventare la calunnia della *vendita indebita di mandre*, e l'arricchimento *colle cambiali o cartelle altrui.* Spiegheremo perciò questa maligna allusione, per porre in sull'avviso la buona fede de'leggitori, e perchè altri giudichi imparzialmente di quali pene sia degno il pub-

contro qualcuno (f). Nè si potrà citar mai un esempio che distrugga efficacemente e con verità (esaminatene imparzialmente e rettamente le circostanze) quanto noi affermiamo.

Così procedevano le cose con piena ed universale soddisfazione, quando nella state del 1862 il Card. d'Andrea, già divenuto Vescovo Suburbicario della Diocesi Sabina pel

blico e gratuito diffamatore del Cardinale (*) e quelli che a lui tengono il sacco, propagando da per tutto impunemente il suo libro, a grave onta e disdoro di uno de'principali dignitarii della Chiesa. Ecco pertanto il fatto, cui si vuol fare allusione, nella sua semplicità — La Cappella di S. Pietro Eremita di Trevi nella Badia di Subiaco possedeva alcuni capi vaccini che tenevansi a soccita, se non con danno, certo con assai scarso vantaggio. L'amministratore ne propose la vendita all'Emo Abate, il quale, vistane col consiglio de'savi e bene intendenti la manifesta utilità, prontamente vi acconsentì, ritirandone in seguito egli stesso il prezzo, che tosto rinvestì in rendita consolidata alla ragione del sette per cento. Che se poi queste cartelle, come altre di varii luoghi pii, sono tuttavia in sue mani; i rispettivi amministratori ponno far fede della esatta puntualità, con cui sono stati sempre passati loro i frutti alle epoche stabilite per le riscossioni, fino all'ultima scadenza. Or dove è la vendita *indebita* spacciata dall'*antico Professore?* Dove le ricchezze ammassate con cartelle di credito che custodisce, pagandone i frutti puntualmente a chi di ragione, non senza sua cura ed incomodo? Deh! quale malignità! quanta calunnia! ed in materia, in cui la precisione del Cardinale tocca lo scrupolo, e la sua delicatezza può dirsi veramente esemplare.

Nè si scusi il fiero libellista col riportarsi alle altrui perfide relazioni. Perché gli risponderemo colla grave sentenza di un gran santo - *caute fide cogitatui tuo, CAUTIUS relationi alienae. Sed ut in nocte, ne impingamus, auxiliari lumine cavemus: ita in alienis, quod certum non vides, non judica* - e coll'altra *etiam quae apparent mala forent excusanda, cum oculus saepe fallat, auris saepius, et OMNIUM SAEPISSIME SUSPICIO. Venefica haec est; ex musca elephantem momento formare potest.* L'esposto da noi in questa nota valga a dimostrare qual credito meriti quell'informe ammasso di contumelie, di calunnie e di maligne supposizioni, onde l'*antico Professore* fabbricò in gran parte, nel parosismo del suo furore, le contrarie *Osservazioni.*

(f) È altra maligna invenzione l'asserire che il Card. abbia proceduto talvolta *ex informata conscientia.* Non già che noi intendiamo di negare ai Vescovi tal facoltà attribuita loro dal Tridentino: ma neghiamo il fatto, qualificando l'impudente asserzione per mera calunnia. Egli, senza trasgredire il suo dovere pastorale, se punì talora qualche mancanza, lo fece sempre per colpe note, a breve tempo, e con tutta moderazione, cercando la correzione e non la rovina del colpevole, secondo lo spirito evangelico.

(*) Il Pontefice Onorio III. condanna alla infamia, e ad altre gravissime pene, quasi crimenlese, *laedentes Cardinales* S. R. E. nella sua Bolla *Summi providentia* del 1225. Quali maggiori o più gravi offese possono escogitarsi di quelle acerbissime vomitate dal contrario scrittore!

solito diritto di ozione che è in vigore nel S. Collegio (g), fu colto da febbri periodiche, che ripulse di tratto in tratto si riproducevano, e per giunta nell' ottobre dello stesso anno, contrasse un reuma pettorale, che poco venne da lui curato, contando sulla robustezza della sua complessione e sullo stato di salute che aveva goduta perfetta sino a quell'anno, cinquantesimo di sua vita. Di che avvenne che alla tosse aggiungendosi di tratto in tratto nuovi accessi di terzana la sua floridezza alla primavera del 1863 era notabilmente deperita. Consultati varii medici, e tra questi l'Archiatro Pontificio, furono tutti concordi nell'insinuare al Card. la mutazione dell'aria, suggerendo, a preferenza di ogni altro, il clima dolce e temperato di Napoli, come appare dai certificati sanitarî, molto più *per esser quella l'aria nativa e patria dell' infermo*. Ed è regola elementarissima di medicina che l'aria nativa è farmaco miracoloso contro le febbri periodiche, oltre che quella di Napoli, per la sua mite e costante temperatura, è utilissima alla cura delle malattie di petto (h).

A questo consiglio de'medici si aggiustò pienamente la persuasione dell'illustre malato, che però si rivolse subito al S. Padre per ottenerne licenza di allontanarsi dalla sua residenza ed irsene a sperimentare il suggerito rimedio. Non piacque a Sua Santità, per sue particolari ragioni, di acconsentire alla dimanda fatta tassativamente per Napoli, ma non sì per altro che non accordasse al Cardinale di portarsi altrove fuori d'Italia, offerendogli anche, secondo che corre voce, la somma di scudi mille del suo asse privato, per agevolargliene dal lato economico la esecuzione (i). Se non che

(g) Accettò il Vescovato di Sabina ricusato da qualche altro suo Collega, anteriore nel diritto di ottarvi, e che poi ottò alla vacanza di altra Diocesi suburbicaria più comoda e piacevole: con che il Card. d' Andrea mostrò il suo disinteresse e la non curanza del proprio comodo.

(h) Non v'ha tra i Romani specialmente ed i popoli de' paesi circonvicini chi ignori o possa impugnare tal verità.

(i) Posto che il Cardinale non per altro che per mire economiche si consigliasse di preferire la stanza di Napoli; la somma offertagli dal S. Padre (sebbene non neghiamo che anche in ciò non risplenda la sollecitudine e la

l'illustre infermo, il quale non per mire d'interesse erasi determinato di recarsi a Napoli, ma sì per ben fondata persuasione di riacquistare colà la perduta sanità, ossequente alla volontà del Pontefice non si allontanò per quell'anno dallo Stato Ecclesiastico e solo si condusse ad Albano dove dimorò due mesi, ed in seguito a Subiaco dove per altrettanto tempo si rimase. Ma poco o niun vantaggio ne trasse; sì che, passato l'inverno in quello stato che i medici appellano cronico; al sopraggiungere della primavera del 1864, la tosse maggiormente imperversò e gli accessi della terzana raddoppiaron di foga, da minacciare la prima una vera Etisia, ed i secondi i parosismi di una Perniciosa. Di che il medico curante tornava ad insistere: si recasse sotto il cielo nativo; questo essere l'unico rimedio che rimaneva a tentare: e il Cardinale ricorrere nuovamente al S. Padre per averne il permesso, ma con effetto non diverso da quello dell'anno innanzi.

Per cotal guisa aggiugnendosi alla malattia del corpo assai aggravata un non lieve dolore dell'animo per i patiti rifiuti, combattevansi insieme nel cuore del misero infermo il pensiero di far cosa spiacevole al Sommo Gerarca, e la necessità di tentare l'unico efficace rimedio per la sua quasi disperata salute *(l)*. Nè a vincere questa lotta egli mancò di fare un novello sforzo di volontà risolvendosi di visitare la sua diocesi di Sabina. Al qual uopo, essendo questa in parte soggetta al governo Italiano, chiese ed ottenne il necessario passaporto. E già tutto avea disposto per la partenza e per

generosità di Pio IX) sarebbe tornata insufficiente al bisogno, attesa la lunga dimora in estraneo paese, e il decoroso trattamento di un Principe di S. Chiesa.

(l) Il medico curante non ebbe difficoltà di attestare e di ripetere che, se il Cardinale non seguiva il consiglio iteratamente suggerito, e gli correva manifesto pericolo di soccombere. Può agevolmente ciascuno immaginare quanto fosse la impressione provata dal malato a tale annunzio, se si riflette per poco al detto sentenzioso del gran Filosofo morale nella *controv. V. lib.* 4. – *Nihil magis aegris prodest quam ab eo curari a QUO VOLUNT* – detto confermato dalla esperienza di quanto valga in un infermo la persuasione e la convinzione della qualità del morbo da cui esso è tormentato e del rimedio solo acconcio a guarirnelo.

l'apertura della visita nel giorno solenne della Pentecoste, che cadde in quell'anno ai 15 di Maggio; quando per improvviso rincrudimento del male venutegli meno le forze, dissuaso da'medici e pregato dagli amici si tolse di quel proposito. Ad abbandonare il quale indusselo eziandio altra ben grave e delicata ragione, che al Cardinale dovrebbe tornare di gran lode presso la S. Sede, e che per ispeciali riguardi ci rimaniamo di rivelare. Il perchè, tre soli giorni prima della fissata apertura, fu costretto di disintimare con lettera circolare *(m)* la visita pastorale, rimettendola ad altro tempo da stabilirsi.

Dopo ciò la malattia si fece sempre più grave e più seria, e tra il finire di maggio e la prima metà di giugno la salute del Cardinale declinò per modo, che ognuno che il visitasse dovea farne necessariamente sinistri prognostici. Ed egli stesso non si lusingando più molto cominciava quasi ad aversi per ispedito. Tanto il male si accrebbe di forza! l'uomo di complessione toruta, di vigoroso temperamento, di prosperevole aspetto, e che due anni prima si sarebbe proposto per modello di sanità; era omai ridotto presso che larva ambulante ed in aspetto quasi cadaverico per gl'insulti fieri e continui della tosse micidiale congiunti agli accessi febrili.

Ridotte le cose a questo estremo, per la gravità del male e per la persuasione radicatissima dell'unico rimedio dell'aria nativa, dopo avere inutilmente per la terza volta rinnovate le sue domande, cedette all'impulso della natura per la propria conservazione, e col massimo dispiacere nell' animo il giorno 16 giugno di quell'anno 1864 partissi di Roma dirigendosi alla volta di Napoli sua patria, coll'avviso di dare

(m) Questo fatto incontestabile smentisce l'*antico Professore* che alla pag. 15 spinge la sua frenesia sino a voler far credere che il Cardinale nel partire per Napoli illudesse i suoi diocesani, a'quali invece già da un buon mese avea solennemente scritto disdicendo e ad altro tempo differendo l'apertura della visita. È sempre lo stesso gran Santo che intuona a questi detrattori – *Qui vult decipi, statuat ab externis judicium. Heu quoties ludimus, et ludimur!* – E l'ApostoloS. Giacomo 2. 4 - *Nonne judicatis apud. vosmetipsos, et facti estis judices cogitationum iniquarum?*

sì un passo non approvato dal S. Padre, ma al solo effetto di provvedere, dietro il fermo consiglio de'medici, ad una indeclinabile necessità. Vestito degli abiti cardinalizî da viaggio, colla solita carrozza di città ed accompagnato dai servitori in livrea, recossi di pieno giorno alla stazione della ferrovia. Giunto in Napoli annunziò tosto con telegramma spedito all'Emo Segretario di Stato il suo arrivo in quella città pregandolo il significasse al Pontefice, cui già alquanti giorni innanzi al suo partire avea fatto intendere che, dove gli si continuasse a negare il passaporto per la sua patria, si vedeva costretto da durissima necessità di recarvisi senza quello *(n)*.

Non appena corse la novella del fatto, si levaron tosto per la città plateali ed inverecondi clamori, e la bugia e la calunnia dieron di piglio alle loro armi avvelenate; non peritandosi taluni, mentre il S. Padre taceva, di screditare il Cardinale persino appresso i suoi diocesani. Se non che i savi e discreti, conosciuto il netto della cosa, riformarono ben presto i giudizî loro; sicchè, cessati a poco a poco i vani o maligni clamori, al giugnere di mano in mano le notizie del miglioramento dell' illustre infermo cominciarono a sentirsi voci di approvazione, essendo che il caso disperato della vita del Cardinale all'epoca della sua partenza era omai divenuto a tutti notissimo *(o)*.

E quanto al giudizio del S. Padre e della S. Sede ci

(n) L'antico Professore abituato a tutto sinistramente interpretare *(sub specie charitatis!)* nel suo acceso zelo per la S. Sede si affatica di legittimare la parola *profugiens* del Breve, forse perchè il Cardinale non chiese a lui, prima di partire, la benedizione, o, come i frati dicono, l'obbedienza. Il Cardinale (dice egli nella nota a pag. 35) *menando ad effetto la partenza* fece *supporre un ordinario passeggio:* ma, Dio buono! quale, non dirò Cardinale, ma agiato cittadino romano nella calda stagione esce a passeggio sulle dieci del mattino? Medesimamente, alla pag. 15, qualifica per insulto il telegramma con cui il Cardinale denunziava all'Emo Antonelli il suo arrivo in Napoli scusandosi del passo dato per invincibile necessità, e del quale avea già prevenuto il S. Padre quante volte gli fosse stato negato il permesso ripetutamente dimandato.

(o) Amici e nemici del Cardinale si unirono in fare questo triste prognostico. I primi addolorati compatendolo, i secondi lieti ma sempre con-

sia permesso di fare osservare che, quantunque si biasimasse la risoluzione presa contro il divieto *locale;* ciò non ostante considerandosi la necessità gravissima che mosse l'infermo, il contegno riservato e dignitoso tenuto da Lui nei sei mesi circa di sua permanenza in Sorrento (luogo di sua prima educazione) ed il vantaggio sensibilmente ottenuto della sanità in gran parte ricuperata contro la comune espettazione; non solo non si manifestarono dissaprovazioni di fatto, ma invece ne susseguì una tacita approvazione ed un implicito permesso, mantenendo ad esso come Cardinale e il trattamento e le distribuzioni fra i presenti non che il compenso della franchigia postale col mandato speditogli alla fine di quello stesso anno; e come Vescovo la solita corrispondenza di tutte le Congregazioni ecclesiastiche e Dicasteri nè più nè meno che fosse stato presente, e la concessione delle facoltà ordinarie e straordinarie da Lui assente domandate. Anzi varî de'suoi Colleghi nel decembre di quell'anno, quando Egli manifestò la sua intenzione di ritornare, al sentire le notizie di migliorata salute, gli fecero giungere parole di conforto e di eccitamento a rimanersene pel corso dell' inverno nel clima che gli avea giovato per consolidare la migliorata salute, quale fu pure il consiglio imperioso dei medici; e così vi si uniformò *(p)*.

Ed oh! avesse il Cardinale, tutto che infermo ancora, seguito i suoi primi impulsi! Non si sarebbero veduti gli sconci sventuratamente susseguiti, e la sua causa non sarebbe giunta ai termini estremi, ai quali, con dolore, la vediamo

dannandolo o commisserandone ironicamente la perdita omai irreparabile, e tutti indistintamente stimarono impossibile la guarigione (atteso lo stadio ultimo, come pensavano, percorso dalla tabe) a meno che un miracolo non l'avesse operata. Il miracolo lo fece il clima nativo! Quanto sono fallaci i giudizî degli uomini, acciecati specialmente dalle passioni!

(p) Tanto è lontana dal vero ed in tutto contumeliosa l'asserzione dell'*antico professore* (pag. 15) che il Cardinale *giunto a Napoli si stimò emancipato da ogni riguardo!* Se non fosse necessità suprema il vendicare dalle altrui menzogne e villanie un Vescovo e Principe Ecclesiastico, tornerebbe più espediente di seguire il consiglio dello Spirito Santo: *Ne litiges cum homine linguato, et non strues in ignem illius ligna.* Eccl. 8. 4.

oggi ridotta! Noi non sappiamo ancor bene comprendere per quale cagione il S. Padre, tra il finire di gennaio ed il cominciare di febbraio 1865, rivolti i sentimenti di benignità in misura di aspro rigore, s'inducesse a sospendere al nostro Emo il trattamento cardinalizio *(q)*. Il Cardinale se ne querelò con garbo, come abbiam luogo di credere, all'Emo Antonelli, al quale come Prefetto de' SS. Palazzi Apostolici si appartiene la cura di tale bisogna. Nè eziandio mancò chi assai giustamente notasse questo procedere di anticanonico e di indisciplinare, essendo che si privasse del trattamento un Cardinale, a cui eransi fino allora *spontaneamente* concedute le distribuzioni fra' presenti, quasi che al Beneficiato assente si potessero, contro la regola del Tridentino, prima togliere i *frutti* e poi le distribuzioni. La quale osservazione fu accolta secondo richiedeva la sua gravità: il perchè i dati ordini furono in parte modificati, rilasciando il mandato pei sette ultimi mesi del 1864 (avvegnachè il Cardinale dal dì della sua partenza nulla più avesse riscosso), ma tenendo ferma la sospensione del trattamento per l'avvenire. Conosciutasi dal Cardinale cosiffatta disposizione, fondato sulla ragionevolezza della sua assenza e geloso del proprio onore (trattavasi di convenienza, non già di materiale interesse) ricusò di accettare il trattamento dei mesi decorsi, se non gli si desse ancora l'altro de' successivi; ma il suo rifiuto a nulla approdò.

Di quà è a ripetere l'origine prima delle luttuose conseguenze che dobbiam deplorare. Imperocchè il Porporato punto nel vivo dell'onore mandò fuori una lettera di richiamo all'Emo Card. Decano, divulgandola malauguratamente colla stampa: cosa che noi dovemmo senz'altro disapprovare,

(q) Si disse che una visita fatta dal Cardinale al Principe Umberto di Savoia dispiacesse alla Corte di Roma. Se questa fu la causa di tale procedere (altra giusta se ne ignora), ci sembra che per una visita di mera convenienza sociale, e consigliata al Cardinale da debito di gratitudine, attese le cortesie usategli da quel Principe nella premura che avea mostrato per la sua salute col mandare frequentemente a prenderne le notizie; ci sembra, dicevamo, che tale atto di urbanità non meritasse sifatto rigore!

come disapproviamo tutte le altre pubblicazioni venute in luce successivamente sino al giorno presente. Del resto pel sopraddetto ordine di sospensione, forse non ben ponderato nelle sue conseguenze da chi l'ebbe consigliato, il Card. d'Andrea risentissi alquanto della sua infermità, e prorogò il suo ritorno in Roma per la causa stessa onde se ne era partito. Su di che non mancò di far tenere al S. Padre per mezzo dell'Emo Segretario di Stato i certificati giurati de' medici.

Intanto la Segretaria della S. Congne del Concilio cominciò *essa sola* a temporeggiare nel concedere le facoltà necessarie al Card. Vescovo di Sabina ed Abate di Subiaco per l'amministrazione delle Diocesi, e prese pure a cambiare il formolario, dirigendosi nelle corrispondenze d'officio e nelle commissioni ai Vicarii Generali, anzichè al Vescovo ed Abate, come fino a quel tempo avea fatto, e come sempre ha in uso di fare in circostanza di assenza o di altro impedimento de' Titolari, e come tutti gli altri Dicasteri e Congregazioni continuarono a fare per tutto quasi l'anno 1865.

Spiacque forte tale innovazione al Cardinale, e se ne richiamò con varie lettere a Monsig. Pro-Segretario di quella Congregazione; ma senza effetto. Se non che, avendone reclamato direttamente al S. Padre con lettera del 15 marzo 1866 (che noi avremmo desiderato più rispettosa), massime in proposito della negata facoltà degli Esaminatori prosinodali; nell'aprile successivo si trovò in quella Segretaria il rescritto di concessione relativa, per ordine Ssmo, diretto all'Emo Abate di Subiaco. In seguito, dietro l'esempio di quella del Concilio, quasi tutte le Segretarie delle altre Congregazioni presero a dirigersi e a commettere ai Vicarî Genli già costituiti in quell'ufficio dallo stesso Emo assente. E ciò avvenne sui primi mesi del 1866, tranne alcuna *(r)* che princi-

(r) Fu questa la Segretaria della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, giacchè le altre indistintamente per tutto quell'anno mantennero il precedente e solito metodo di corrispondenza e di concessioni alle occorrenze; anzi eziandio quelle del Concilio e de' Vescovi e Regolari di quando in quando tornavano al metodo consueto. Da queste circostanze indubitate dovrebbesi logicamente inferire che non fu dunque volontà ed or-

piò a ciò fare dagli ultimi mesi del precedente anno 1865: e si continuò con tale sistema sino al giorno della di Lui sospensione dalla giurisdizione episcopale, di cui parleremo fra poco.

Per tali soprusi, che riuscirono amarissimi al nostro Emo, non seppe egli astenersi dal querelarsi in altre varie pubblicazioni, che noi vedemmo e leggemmo con estrema amarezza dell'animo nostro. Ciò non pertanto nel marzo 1866 riavutosi sufficientemente in salute si risolvette di recarsi nella sua Badia Sublacense, notificando la risoluzione al clero ed al rimanente gregge. Ne fu però impedito dalle scorrerie de'briganti che eransi allargati in que'paesi *(s)*, e rimandò ad altro non lontano tempo l'effettuazione del suo disegno. Frattanto per alcune gravi ragioni *(t)* depose il Vicario Generale dell'Abbazia, cui egli stesso s'avea eletto per l'innanzi.

E quì non sappiamo qual più deplorare se la perfidiosa arroganza e la stolta ambizione di quel Vicario o la soverchia deferenza e men ponderata correntezza della Superiorità. Anche chi è digiuno delle prime ed elementari regole di

dine del S. Padre, come dicevasi; altrimenti il metodo sarebbe stato uniforme sempre in tutti i Dicasteri, essendo tutti organi immediati del Sommo Pontefice. E a così credere maggiormente ci conferma l'ordine dato dal S. Padre alla Segretaria del Concilio di concedere la facoltà pegli Esaminatori, pria costantemente negata: sebbene anche dopo l'ordine SSmo la facoltà si concedesse con forma insolita!

(s) Interpellato dall'Emo su tal punto il Delegato Apostolico di Frosinone, questi rispose che non poteva guarentire la sicurezza del tragitto dalla stazione della ferrovia alla città di Subiaco; di che il Cardinale dovette rimanersi dal preso partito. Ed in fatti il 30 marzo med. (giorno di Venerdì Santo) oltre sessanta briganti invasero il paese di Ienne (non molto distante da Subiaco), dove fecero baldoria per tutto quel giorno dopo aver espilato la casa di un Sacerdote benestante che corse pericolo della vita.

(t) Arrossisca *l'antico Professore* del suo vezzo costante di calunniare, col pretendere anche su questo argomento di svisare le rette intenzioni del Cardinale. Questi serba documenti importanti e delicati per giustificare la necessità morale di tale deposizione. Basti questa generica avvertenza per rifiutare le maligne allusioni e le sinistre interpretazioni di cui il contrario Scrittore fa pompa non tanto per sostenere le ragioni di quel Vicario, quanto per accumulare odio e dispetto sul capo del Cardinale.

dritto sa e conosce per comune e naturale criterio, che un Vicario Generale, officio di sua natura amovibile *ad libitum* del principale costituente, può essere *quandocumque* e senza causa licenziato e rimosso. Arroge che gravi furono i motivi che determinarono il Card. a quel passo, e che abbondando in indulgenza e legalità, avea ripetutamente ammonito e minacciato il deposto. Il quale però, divenuto orgoglioso oltre ogni limite, ricorse subito con telegramma all'Emo Prefetto della S. C. de'Vescovi e Regolari, denunziandogli la sua revocazione (non sappiamo se per intelligenze già prese, come taluno ha creduto, o per sola mania di dominare). E recò stupore non lieve che quel Emo Prefetto, versato nel diritto e nella pratica della Curia ed ornato di tante belle qualità di mente e di cuore, obliando le regole della convenienza e del dritto, non si peritò d'infligere un'onta gravissima al Cardinal d'Andrea, autorizzando il ricorrente ad agire e continuare nell'ufficio di Vicario *nomine S. Congnis (u)*. Se un tal'atto fosse o nò degno di disapprovazione noi lasceremo giudicarlo agl'intelligenti imparziali. Sappiamo peraltro che fu tosto riguardato come anticanonico ed improvido anche dai detrattori e dai più ostili malignanti del nostro Cardinale.

Non farà quindi molto maraviglia, specialmente alle persone savie e discrete, se questo rispettabile Porporato, inquietato ed urtato in mille modi, in una violazione così flagrante dei proprî diritti se ne querelasse altamente. E sarà certo scusabile se *in aestu mentis* si lasciasse trascorrere a qualche men misurata espressione. Quel che però è più da lamentare, come conseguenza di questo malaugurato avvenimento, si è il nuovo ostacolo posto al suo ritorno. E pare, se

(u) Abbiamo sentito in quell'occasione da persone prudenti il seguente riflesso. Il Card. Prefetto della Congregazione de'Vescovi e Regolari, se non fu fermato preventivamente il partito di urtare e fare onta al Card. d'Andrea in ogni suo passo onde commuoverlo a risentimenti, de'quali poscia addebitarlo; avrebbe dovuto all'ambizioso Vicario rispondere: ubbidisse a chi avea diritto di revocarlo, non doversi di ciò immischiare la S. Congregazione.

ben si considerino tutte le circostanze e gli atti improvidi e men ponderati ch'ebbero luogo prima e dopo la partenza del Cardinale, che non siasi per mala ventura tralasciato alcun mezzo che valesse a indispettirlo e a dargli urti e spinte validissime per farlo cadere con animo di perderlo (v)! Ed è inconcepibile la frenesia di taluni che con freddo ed intollerabile sarcasmo lo han chiamato pazzo nelle sue commozioni e nelle agitazioni di spirito dopo avergli propinato il veleno! Giudichi chi ha mente sana di tanta ingiuria, e dica qual nome debba darsi a tali indiscreti ed ingiusti suoi detrattori! !

Mentre si deploravano questi ultimi eccessi, è pubblicato e notificato all' oppresso Cardinale, nel giorno anniversario dell' esaltamento al Pontificato del Sommo Pio, un Breve Apostolico, in cui colla premessa di una serie di gravi imputazioni viene ad un tratto sospeso dall'esercizio della giurisdizione episcopale nella sua Diocesi di Sabina e nella Badia di Subiaco *in spiritualibus et temporalibus* a tempo indefinito, equivalente ad una sospensione perpetua o privazione (1). E per compiere tutto con maggiore solennità, nel

(v) La prudenza e certi dovuti riguardi ne consigliano a non farne la enumerazione. Ma non possiamo tacere del fatto accennato maliziosamente dall' *antico Professore* alla pag. 80 delle sue contrarie *Osservazioni*, cioé del Parroco dell'Abbazia giudicato dalla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari. È falso che l'Emo Abate non si fosse adoperato ad ammonirlo e punirlo gradatamente; e procedeva innanzi colle regole conciliari secondo i canoni, come poco prima, interrogatone, avea riferito al Prefetto di quella Congregazione: allorché *senza darne preventivo avviso a lui, che era l' Ordinario*, dalla Segretaria della detta Congregazione fu chiamato in Roma il parroco e recluso in un convento, e dopo averlo inutilmente eccitato alla rinunzia in forza di sole delazioni di persone sospette; con un processo ordinato nel luogo a persona estranea (e non si sa come compilato) il parroco, in via eccezionale e sommaria, fu privato della parrocchia, ed in un giudicato di tanta gravità gli fu negato ogni appello o revisione! Ed é eziandio da notare che al condannato non si volle consegnar copia della sua difesa, che pure fu data alle stampe; essendosi tutto eseguito con misterioso segreto. Dio voglia che anche quell'affare procedesse con giustizia! Si buccinò che le stesse conclusioni fiscali, oltre le irregolarità del processo, non trovassero elementi sufficienti per la gravissima pena della privazione! Chi pertanto oserà negare il torto gravissimo fatto all'Ordinario, cui fu tolto il diritto di procedere in primo grado, e nel riferito modo certo poco gentile ?

(1) S. Congr. Conc. in *Lucionen* 8 *Aprilis* 1848 § *penultimo.*

giorno anniversario della coronazione del regnante Pontefice si fa pubblicare e notificare lo stesso Breve nelle sue rispettive Diocesi. Percossa gravissima, o si consideri la sospensione come pena, o come censura! E ad un atto così grave in opposizione dello spirito paterno della Chiesa e delle regole di canonica giurisprudenza e di disciplina universale ecclesiastica, non si fa precedere pur un'ammonizione canonica, nè costituzione in mora, nè citazione a difendersi. E si noti bene che il percosso è un primo Dignitario della Chiesa, un Cardinale ed un Vescovo! Ciò che accresce notabilmente gravezza al colpo fulminato improvvisamente e, come suol dirsi, dietro le spalle! (x)

Ma quasi che la percossa non fosse abbastanza grave, si volle vie più rendere odiosa nella pratica esecuzione. Imperocchè, trattandosi di mera sospensione dalla giurisdizione,

(x) Bene altrimenti si diportò la S. Sede con Monsig. Michele Caputo vescovo di Ariano, allorquando questi s'intruse nella giurisdizione di Cappellano Maggiore, vivente tuttavia monsig. Naselli legittimo Titolare ed Ordinario; giurisdizione la quale si esercita con piena esenzione sui Palatini e Militari di tutto il Regno di Napoli e sopra il clero da lui dipendente, del quale alcuni egli stesso ordinò. In tale congiuntura la S. Congregazione del Concilio, informata della verità del fatto non tanto per le voci precorse, quanto per una notificazione stampata e dal detto monsig. Caputo sottoscritta colla qualifica di Cappellano Maggiore; e diretta al regio clero Palatino; sentito l'oracolo ssmo, si limitò a scrivere all'intruso una lettera di semplice ammonizione ed esortazione, in data 28 Febbraio 1861. E negli altri due anni che visse quel Prelato non isperimentò maggiori rigori da parte della S. Sede, sebbene, chiudendo le orecchie ai formali ammonimenti ricevuti, si tenesse fermo nell'esercizio giurisdizionale della Cappellania Maggiore e del Vescovato di Ariano. Eppure trattavasi di delitto della maggior gravità nella disciplina della Chiesa, fulminato da pene e censure severissime, non esclusa la scomunica maggiore. Al che si aggiungevano ancora altre circostanze assai aggravanti il Prelato, acremente notate nella ricordata lettera. Cioé a dire *massime erronee, corrompimento di testi scritturali, enorme scandalo pubblico, violazione di giuramenti, complicità manifesta in fatti politici a danno di legittimi Sovrani e della S. Sede, allontanamento dalla residenza della propria diocesi di Ariano, ed omissione della visita triennale ad Limina Apostolorum.* Reati tali, che ciascuno per sé solo attirava sopra il Prelato le più severe censure e pene ecclesiastiche. - Noi preghiamo i nostri leggitori a voler mettere a riscontro i *certi* e *notorii* delittì del Vescovo di Ariano con gli *apposti* all'Emo Vescovo di Sabina, Abate ordinario di Subiaco, e a notare il diverso modo onde fu proceduto coll'uno e coll'altro, per meglio apprezzare le rigorose misure prese contro il secondo!

sembrava cosa molto naturale e consona alla giustizia, alla disciplina ordinaria della S. Sede, e sopra tutto al gran principio di equità, che le rendite delle Mense, detratti i pesi e gli assegni necessarî, dovessero essere riservate al Titolare. Ciò sarebbe stato secondo la natura dell' atto; e ad ogni modo non potevasi diniegare un' assegno per lo meno a mese o ad anno allo stesso Titolare percosso. Certo così dovea essere giusta la regola costante della S. Sede e dei canoni. Ma nulla nel caso nostro: doveva essere spogliato di tutto, senza processo e senza difesa, e dovea essere ridotto alla mendicità un primo Dignitario ecclesiastico! Le rendite di sopravanzo si destinarono ad altri usi con una disposizione nuova, per quanto pensiamo, non soltanto nella cerchia dei canoni, ma in ogni giurisprudenza del mondo incivilito: a nulla approdando querele e richiami. L'odiosa misura dovea rimanere e si rimase odiosissima nella sua esecuzione, contro le regole di naturale equità e contro il disposto di tutte le leggi civili ed ecclesiastiche!

Non possiamo trovare espressioni valevoli per qualificare abbastanza tanta fierezza insinuata nell'animo di un Pontefice di sante e benigne intenzioni, e per propria sua indole e per virtù eminentemente cristiana, mansueto e pio! Il quale conosce bene e pratica i santi insegnamenti della mitezza evangelica, della carità cattolica e dei gloriosi e beati suoi antecessori. E, ciò che è peggio, non si è mai intramesso questo sistema di prave ed anticattoliche insinuazioni, che tuttavia vediamo rinnovate, in pubblicazioni spudorate, calunniose e maligne, da uomini efferati, di cuor duro e di animo malevolo (1), i quali curvi sotto il peso di tanta abjezione non sanno o non possono riguardare il cielo, e, attutito ogni sentimento di umanità, vanno strisciando come rettili immondi sulle vie più fangose e fetenti. E ciò non ostante si annunciano quai *professori* e maestri; indegni per certo di sedere nelle cattedre delle scuole cattoliche; da

(1) *In animam malevolam non intrabit sapientia* È l'oracolo divino che parla.

dover lamentare col divin Redentore tipo di mitezza e di carità = *Super cathedram Moysi sederunt scribae et pharisaei!*

E questi restauratori dell'antica e sempre nuova disciplina della Chiesa e riformatori dei divini insegnamenti, sotto il manto di mentita pietà e di un zelo veramente farisaico pretendono insinuare agl'incauti ed agl'inetti la propria devozione alla cattedra di verità, simulando acceso amore pel decoro ed onore della S. Sede! Sperda il Signore cotali difensori, come la S. Sede dee purtroppo rifiutarli perchè non fanno che servire alle proprie passioni, e vomitare colla più ributtante bassezza il veleno che nutrono in seno, adulterando e sfigurando le massime (ben diverse dalle loro) e della chiesa e della Sede Apost.ª, fondate soltanto nella verità, nella rettitudine, nella mitezza e nella carità, prerogative raccomandate e praticate dal divino suo autore Cristo Signor nostro! È tanta la infamia, il livore e la malignità delle parole e dei concetti di siffatti zelatori dal principio al fine delle pazze loro declamazioni, mentre promettono moderazione e condannano le altrui intemperanze, che ci scuseranno i discreti lettori se abbiamo usato parole di risentimento nel riprovarli! Troppa è stata la indignazione che abbiamo provato nel leggere quei velenosi scritti infarciti da capo a fondo di petulanti sofismi, di frasi villane, di manifeste menzogne, di nere calunnie, d'invereconde contradizioni, e per dirla in uno di vero spirito anticristiano! In essi son travisati o taciuti i veri, o falsati i fatti, ed esagerate o mutilate le circostanze che li qualificano! E quel che è più, vi sono quasi ad ogni passo sparse prave insinuazioni con reticenze le più maligne ed insidiose! E sono designati *gratuitamente* alla pubblica infamia, non solo il soggetto principale attaccato, ma eziandio indistintamente i suoi aderenti ed amici più affezionati, a seconda del comodo adagio = *chi non è con noi, è contro noi* = senza badare alla natura della causa ed alle ragioni che militano per ciascuno, condannando alla rinfusa e gratuitamente, e per mere congetture di animo bieco e ignorantissimo gli onesti e gl'innocenti! E tuttociò il ripetiamo,

sotto aspetto di pietà, di religione e di zelo per la S. Chiesa e per la Sede Apostolica, e quasi organi officiali! Oh bella carità cristiana! Oh vero spirito evangelico! Oh santa regola professata di perfezione! Ma rivolgiamo lo sguardo da queste sozzure e da queste infamie, e riprendiamo il filo storico.

Pubblicato, come accennammo, il Breve di sospensione nelle indicate solenni circostanze e con parole di tanta acerbità, il percosso Cardinale fu tratto, nella vivezza del dolore e nel tumulto della passione, non solo a protestare pubblicamente contro si grave misura (che alcuni quasi per vezzo ed altri per dileggio son giunti a qualificare come semplice atto provisionale che non esigesse alcuna legalità precedente; mentre è verità di fatto inoppugnabile che regolare procedeva l' amministrazione delle Diocesi diretta costantemente dal Titolare assente per mezzo dei suoi rappresentanti), ma a richiamarsene benanco con ricorso, che può dirsi rispettoso, sebbene sparso qua e là di espressioni alquanto energiche, alla stessa persona del Pontefice. Ed in questo senso insistette ripetutamente non solo presso il Sommo Gerarca direttamente, ma anche interponendo alcuni dei seniori fra i suoi Colleghi. E sempre nel solo intendimento che si revocasse il Breve Apostolico sì perchè non appoggiato a giusta e legittima causa, sì perchè emanato senza la osservanza delle forme canoniche, e lui non citato ed indifeso: il perchè dimandava di essere giudicato a forma de' canoni con regolare procedimento e previa la difesa, che non si nega nemmeno ai rei di *delitto capitale*. Or trattandosi di una pena gravissima e di una tremenda censura, che metteva un Principe di S. Chiesa ed un Vescovo in mala fama al cospetto de' suoi diocesani e di tutto il mondo cattolico; come non si poteva o doveva sperare che si tenesse conto di uno de' più fondamentali principî di tutte le leggi naturali, divine, civili e canoniche, non doversi, cioè, condannare alcuno senza discussione e senza difesa? É il Santo Dottore Isidoro che predica alto = *cum fratribus pacem habere, nec quem-*

quam de membris suis discerpere, nullum damnare nisi comprobatum, nullum excommunicare nisi discussum = *(y)*. Ed è invalso nelle leggi civili e canoniche comunemente il dettato = *etiam diabolus est audiendus* =. Con qual maggiore o più energica espressione potea esser denunciata e sancita la necessità di citare e provvocare a difendersi l' incolpato, a fine di stabilire che non può darsi caso di eccezione a questa regola di giustizia o di equità naturale ? Ed il Cardinale ha levato su questo punto alti e ripetuti i suoi clamori: e con quale effetto ? Col solo deplorabilissimo di risentire Esso in mezzo a questi urti e conflitti acerbissimi nuovo sconcerto nel fisico non senza grave commozione dell' animo posto in continuo travaglio e turbamento; donde infine la centuplicata difficoltà di far ritorno alla sua residenza. Ed in questo stato di cose che forse esigeva un componimento equitativo nelle vie di fatto (al che l'offeso erasi pur disposto *(z)*) ;non si è cercato per mala ventura che di esacerbare la quistione e renderla vieppiù complicata con insinuazioni di maggiori rigori e severità , che niun saggio potrà approvare, se non sia della buccia dell' *antico Professore*.

Art. II.

PARTE GIURIDICA

Ristabiliti colla premessa esposizione i fatti o taciuti o sfigurati od anche del tutto falsati, facile ne discenderà l'ap-

(y) È tanto grande l' autorità delle dottrine di questo S. Padre che il S. Pontefice Leone IV non dubitò di decidere doversi ritenere gl' insegnamenti e le sentenze del medesimo come quelle di S. Girolamo e di S. Agostino ove non si trattasse di caso definito dai canoni. Ma nel tema nostro i Canoni si accordano pienamente colla recitata senteuza del S. Dottore.

(z) Il Cardinale nel marzo dl questo anno fece proporre all' augusto Pontefice, esser pronto a ritornare in Roma e fargli tosto la sua visita ed atto di ossequio. se dopo tale eloquente dimostrazione si facesse cessare ogni conflitto e la decretata amministrazione delle Diocesi: ciò che sembrava pur consentaneo alle parole del Breve. Ma la proposta non fu sventuratamente accettata.

plicazione del diritto e della legge secondo la canonica giurisprudenza. E come è per noi inevitabile, a riuscire nello intendimento, prendere ad esame il citato Breve Pontificio dei 12 Giugno 1866, che è il cardine della quistione, per rilevarne il valore nella sostanza e nelle forme, così riconosciamo il dovere di protestare che non intendiamo con ciò di censurare le disposizioni del Capo Supremo della Chiesa, mentre ne veneriamo pur le intenzioni.

Ma la necessità indeclinabile di fissare il vero punto della quistione e risolverla a termini della canonica giurisprudenza, attese opinioni e regole inesatte finora da altri *hinc inde* pubblicate, ci fa implorare il permesso e la venia d' intraprenderne moderatamente e con rispetto la discussione; venia implicitamente conceduta colla pubblicazione stessa del Breve e colle discussioni ad altri consentite, che son comparsi quasi organo officiale a cribarlo, assegnandone i titoli e le ragioni per sostenerne comunque la validità e la efficacia nel merito e nelle forme. Ci è grave pur troppo di entrare in questo penoso arringo per la dura necessità in che ci han posto i malignanti e gl' indiscreti, che sotto specie di zelo e di onore della S. Sede non fanno che insinuarne il discredito ed attenuarne la veneranda autorità. Mal si difende una causa benchè santissima quando si giunge a travisare i fatti, ed a corrompere ed alterare le vere massime ed i saldi principî che ne costituiscono il fondamento. E perciò prima di discendere a questo esame, noi ci pieghiamo innanzi al Pontefice per implorarne scusa e compatimento e per attestare i nostri sentimenti di profonda venerazione e rispetto alla veneranda sua Persona non meno che alla Sede Apostolica.

E per procedere con ordine e con maggiore chiarezza verremo esaminando distintamente e per separati paragrafi i varii titoli che si adducono a sostegno del Breve controverso. Sono questi la Costituzione *Cum juxta* di Papa Innocenzo X, le Bolle apostoliche di Urbano VIII e di Benedetto XIV e le leggi conciliari sulla residenza dei Vescovi, la sanzione

del Tridentino circa le sospensioni *ex informata conscientia*, la disobbedienza e le irriverenze, qualificate l' una e le altre per violazione di giuramenti. E prima di tutto vediamo se la Costituzione Innocenziana poteva e può invocarsi in appoggio e fondamento del Breve discusso, riguardandone lo spirito, il tenore e la forma di applicarla sulla base dei fatti premessi e sulle norme della canonica giurisprudenza.

§. 1.°

SPIRITO E SCOPO DELLA INNOCENZIANA

Secondo l'aforismo elementare convien distinguere i tempi e le circostanze per applicare rettamente una legge qualunque = *distingue tempora*, *distingues et jura* = . In quai tempi ed in quali circostanze fu emanata quella Costituzione? In tempi calamitosi abbastanza ed in circostanze veramente eccezionali, quando cioè in mezzo a fazioni e divisioni di opinione il Papa era in conflitto colle Corti straniere, ed i Cardinali si riparavano sotto l' ombra dei Sovrani o per intrigare o per evitare i colpi che eran loro minacciati dal Pontefice per veri o supposti delitti. Si consulti la storia ecclesiastica e gli annali di quei tempi, e si toccherà con mano che Papa Innocenzo scese a quella severissima misura per infrenare l' audacia dei Cardinali Antonio e Francesco Barberini, che dopo la morte di Urbano VIII fuggirono di Roma e ripararono alla Corte di Francia insieme col fratello Taddeo e suoi figli, allo scopo di evitare l' ira e la persecuzione del Pontefice, sotto la protezione del Cardinale Mazzarino, divenuto arbitro della Francia e disgustato per motivi di ambizione colla Corte di Roma. Erano accusati ed inquisiti i Barberini per le tante ricchezze accumulate (come credevasi) illecitamente e con danno della Camera Apostolica sino all'an- l' annua rendita di quattrocentomila scudi romani, se la somma non era esagerata. Ecco l' unica ragione che mosse il Pontefice in quel tempo a scagliare i suoi fulmini, quasi per modo

di regola, contro i Cardinali Barberini, sebbene nella Costituzione non siano nominati, nè indicati i veri motivi. Leggasi il Muratori ne' suoi annali all'anno 1644 e 1645. — Ora vediamo se lo spirito e lo scopo di quella Costituzione possa applicarsi al Card. d' Andrea. Qual fu la causa che determinò il Porporato ad assentarsi? Forse intrighi con Corti straniere? Colpi temuti o minacciati per delitti veri o supposti dalla S. Sede? Ben altrimenti per sua mala ventura! Fu la sola necessità di provvedere in tempo alla sua inferma salute, guasta per modo da far temere ragionevolmente di sua vita. Parliamo di cosa notoria, attestata dai medici e da chiunque ebbe a visitarlo e vederlo negli ultimi giorni che precedettero la sua partenza. E correva opinione quasi universale in Roma a quell'epoca che il Card. non sarebbe più tornato perchè il morbo era giunto a tale stadio, da esser divenuto incurabile. I soli perfidiosi e malignanti, visto forse con rammarico *(aa)* il suo miglioramento pel beneficio e per la efficacia della balsamica aria nativa, oggi mettono in dubio una verità incontrastabile per avere opportunità di offendere e di calunniare. Ciò posto, ci si dica ora se la Costituzione Innocenziana era applicabile al caso, riguardandone lo spirito e l' intendimento. E si abbia presente il principio, per non errare nell' applicazione capricciosa delle leggi = *litera occidit, spiritus autem vivificat* =. Regola che dee tenersi infallantemente nel giudicare, se vuolsi procedere con rettitudine e con giustizia, e se vuolsi toccare il fin della legge. Non si confonda, per libito di malignare, una causa la più giusta, la più legittima e la più privilegiata con altra o prava per se stessa o riprovevole nelle sue apparenze. *(bb)*.

(*aa*) Son di quelli *qui exultant in rebus pessimis*. Ma leggesi nei Proverbj a loro ammaestramento « Qui laetatur in ruina alterius non erit im- « punitur » e loro si aggiunge l' avviso del Savio « Cum ceciderit inimicus « tuus, ne gaudeas, et in ruina ejus ne laetetur cor tuum, ne forte videat « Dominus, et displiceat, et auferat ab eo iram suam !! ».

(*bb*) Il Muratori nei suoi annali d' Italia all' anno 1652 riferisce che i Cardinali Barberini, contro i quali furono scagliati i colpi di quella Costituzione, tornarono insieme alla loro famiglia in Roma in quell' anno istesso,

§. 2.°

CAUSA CONTEMPLATA DALLA INNOCENZJANA ED AMMESSA ESPRESSAMENTE E TACITAMENTE DAL PONTEFICE

Sebbene, è egli vero che nella Costituzione Innocenziana sia ripudiata qualunque causa senza eccezione? Leggasi di grazia al §. 5. E si troverà espressamente dichiarata la eccezione = *nisi hujusmodi causa seu causae in corpore juris clausae coram Nobis et Romano Pontifice pro tempore existente allegata seu allegatae, probataque seu probatae et expresse admissa seu admissae fuerint* =.

Dicano ora i detrattori abituali, e si sforzino d' impugnare, se a tanto giunge la lor frenesia, che la infermità non è causa inchiusa *in corpore juris*, se pure san leggere il testo delle decretali senza viziarlo, e diano altra spiegazione alle parole = *corporalis necessitas* = ! E troppo sarebbe stato assurdo ed inconciliabile colla equità della S. Sede l'escludere per modo di regola qualsiasi causa, anche le più privilegiate dalla legge naturale e positiva. Se non che è pronto per essi l' appiglio che, fosse pure esistita la causa legittima, mancavane il riconoscimento e l' approvazione. Così eh ! Cadono dunque in contradizione palpabile allorchè essi stessi ammettono e magnificano le cure paterne del S. Padre nell'avere

e furono bene accolti dal Papa e reintegrati ne' loro diritti, e ne adduce la valìdissima ragione « si trovarono insussistenti e calunniose tutte le accuse « intentate contro di loro, giuste o lodevoli tutte le loro azioni sotto il « precedente pontificato (ebbe luogo dunque un regolare processo !). Gran « teste erano i due fratelli Cardinali Francesco ed Antonio! » Ecco il frutto della prevenzione e della precipitanza, che per basse e vili passioni non di rado uomini invidiosi sogliono provvocare contro personaggi di mente elevata !! Fa a proposito la sentenza che si legge tra i detti sentenziosi della gran mente di S. Ignazio illustrata dalla divina Sapienza « Impetus nihil « recte facit; et si quid apte videtur factum, casus est, non prudentia. Pro« perare et errare affinia sunt !! Coecos canis parit catulos, quia festinato. Mala consiliaria est festinatio, nihil « suadet moderatum !. » Ed altrove « Malus in « agendis est impetus, pejor inolita consuetudo, pessimus daemon. Horum suasu « qui agit, ei etiam medicinae vertuntur in venenum ! » E più al caso « Nihil « recte fieri potest sine regula ; haec actionibus omnibus aptanda; quantum «ab hac, tantnm abeunt a rectitudine » !

riconosciuta la causa legittima di assenza per grave infermità e di aver perciò licenziato il Cardinale infermo a provvedersi del beneficio dell'aria, *di curarsi come e quanto voleva* (pag. 30 delle contrarie osservazioni) non solo fuori dello Stato Ecclesiastico (che sono *i limiti stabiliti dalla Innocenziana*), ma eziandio fuor dell' Italia! E che ciò sia verissimo in fatto, documenti scritti irrefragabili, che il nostro Porporato conserva, ampiamente lo attestano e confermano. Ecco adunque legittimata la causa di assenza. Ed ecco un nuovo argomento per rigettare l' applicazione di una legge o costituzione estremamente rigida e severa, e conseguentemente odiosissima perchè penale. E chi sarà tanto efferato che voglia svestire ogni senso di umanità (*cc*) o tanto audace che pretenda riformare le regole delle leggi penali e lo spirito di una retta applicazione ed interpretazione delle medesime universalmente insinuato dai pubblicisti e dai trattatisti che insegnano sulle basi della naturale equità doversi le cose odiose strettamente interpretare e ristringere secondo le regole elementari di diritto = *Odia sunt restringenda* = *Poenae temperandae et strictius interpretandae* = ?

Quanto poi vaglia la ulteriore eccezione che si millanta in contrario, che cioè il permesso pontificio, per quanto ampio si fosse, escludeva espressamente il cielo di Napoli, noi ne vorremmo lasciare al giudizio degl'imparziali e dei discreti la risposta. Ma ci sia lecito accennare ciò che lo stesso Card. nei suoi ripetuti richiami, ed altri, che scrissero per Esso, hanno sviluppato abbastanza in massima, confutando concludentemente, a nostro avviso, la objezione. Esistendo la licenza in generale (e questa richiedevasi dal lato del Pontefice), il determinare il luogo idoneo ed opportuno a riparar la salute non è nelle facoltà del Superiore, ma è cosa riservata esclusivamente al giudizio dei professori e cultori dell'arte sanitaria. Ma di ciò torneremo a parlare un poco

(*cc*) « Inimicus est humano generi qui humanitatem exuit.» È aureo dettato del gran Patriarca S. Ignazio.

più diffusamente, allorchè dovremo discutere l' articolo dell'asserta disobbedienza.

Abbiamo provato sin quì che vi fu legittima causa di assenza approvata ed ammessa espressamente dal Pontefice. E questo basterebbe a sovrabbondanza per eliminare nel caso nostro la disposizione odiosissima di Papa Innocenzo. Ma v'ha di più. Partito e condottosi il Card. sotto il cielo nativo, sebbene gli fosse stato apertamente interdetto (*jure vel injuria* per poco non si curi), è fatto inoppugnabile, appunto perchè i fatti non possono disfarsi, che il S. Padre colla sua Corte Pontificia implicitamente riconobbe ragionevole e legittima anche la scelta del luogo suggerita dai medici, specialmente dopo che giunsero in Roma le notizie dei buoni effetti conseguitine del pericolo svanito di malattia incurabile e del miglioramento notabile della salute di Lui. Ed in vero a Lui assente furono conservate le onorificenze, privilegî e diritti senza distinzione. A Lui si concessero le facoltà consuete dalle SS. Congregazioni, che sono organo del Papa, ed anche le straordinarie delle quali ebbe bisogno, previo l'oracolo santissimo. Con Lui benchè assente si continuarono le corrispondenze, se si eccettua per un certo intervallo la Segretaria del Concilio. Ed i suoi rappresentanti e Vicarî furono riconosciuti senza distinzione sino al giorno della pubblicazione del Breve, nelle corrispondenze e nelle commissioni apostoliche, come abbiamo esposto più minutamente nella parte storica *(dd)*.

Or dicasi se una tale ricognizione non importi un' implicito permesso. E si rifletta principalmente che trattasi di

(dd) La Costituzione d'Innocenzo al §. 4 toglie anche il diritto al Card. assente di farsi rappresentare; ivi - *in omnibus et quibuscumque muneribus „ etiam episcopatus sui....* (si noti che in questo solo luogo si fa menzione del vescovato, al solo scopo cioè di escludere la rappresentanza de'vicarj generali costituiti dal Cardinale assente che fosse insieme Vescovo) *sibi a praedicta Sede Apostolica injunctis et commissis Cardinalem, Praelatum aut alium quemcumque substituere et subrogare... nullo modo possit et valeat* - La ricognizione adunque dei rappresentanti del Card. importa la derogazione implicita al disposto di quella Bolla. È questa una induzione troppo evidente ed inoppugnabile.

legge penale, ad evitare la quale qualunque causa e qualunque possibile elemento scusabile deve cercarsi ed ammettersi. Come dunque in un istante, quasi *ictu fulminis*, si poteva applicare ragionevolmente e giuridicamente il disposto della Costituzione Innocenziana? Non era stata col fatto rimessa la pena e derogato al tenore della Costituzione? Se la causa privilegiata non avesse più sussistito, potevasi mettere *in mora* l'assente Card. e denunziargli che da quel giorno intendevasi far rivivere contro di Lui una Costituzione caduta in oblio, mai applicata in casi anche di veri e gravi delitti, anzi rimasta inefficace nella stessa prima sua emanazione per la riabilitazione dei colpiti direttamente da quella, come abbiamo notato; e conseguentemente scavata dalla polvere degli archivî per aggiungere odio dove avrebbe dovuto esercitarsi benignità e commiserazione secondo la regola giuridica canonica = *afflicto non est addenda afflictio* = *(ee)*.

§. 3.°

LA INNOCENZIANA COLPISCE I CARDINALI COME TALI E NON COME VESCOVI

Altra e nuova eccezione sorge contro il Breve dei 12 giugno 1866 dal tenore stesso della Innocenziana, se ben si considera. Colpisce quella cioè il Card. assente senza causa e senza permesso, ma come semplice Cardinale e per gli annessi al cardinalato *(ff)*. Ora è indubitato che la pena o

(ee) Non si dovea forse dimenticare il precetto dell'Apostolo ai Galati diretto particolarmente ai Prelati ecclesiastici – *Fratres, et si praeocupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, hujusmodi instruite IN SPIRITU LENITATIS* - E nel caso invece sembra che si trapassassero i confini del rigore, violando le leggi e i canoni, che sono come i patti de'padri nostri, senza curare il rimprovero del Profeta Malachia – *Quare ergo unusquisque vestrum despicit fratrem suum, violans pactum patrum vestrorum?*

(ff) Leggasi di grazia quella Costituzione ponderatamente a persuadersene, da chi è solito giudicare e condannare senza leggere, ed anche senza molta ponderazione basterà prendere il suono chiaro, e letterale delle parole riferite in fine del § 5. di quella costituzione per capire che pe' cardi-

censura inflitta col Breve enunciato sulla base e presidio della Innocenziana percuote e colpisce il Card. d'Andrea soltanto nella sua qualifica e nelle sue prerogative di Vescovo, attesochè viene sospeso dalla giurisdizione episcopale *in spiritualibus et temporalibus*. Qual' è mai o d'onde tanta contradizione di applicare una Bolla apostolica dove non è applicabile? E quel che è più una Bolla per se stessa odiosissima? Se non che giovi inoltre avvertire che quella Costituzione non poteva affatto e non potrà mai applicarsi al nostro Porporato perchè in Esso non può separarsi la qualifica di Card. dall'altra di Vescovo, trovandosi in Lui ambedue strettamente congiunte e connesse, per essere Egli nell' ordine gerarchico cardinalizio *Cardinale Vescovo Suburbicario*. Il perchè potevano o potranno invocarsi altre sanzioni conciliari o pontificie, se pure applicabili, non mai la vantata Innocenziana.

E si adducono pur troppo e la sanzione del Tridentino, e le Costituzioni di Urbano VIII. e di Benedetto XIV toccanti la materia di residenza. Ma senza criterio e senza accorgimento pretendono i zelanti indiscreti di opporle per sostenere la giustizia e la efficacia del Breve. Non si accorgono cioè che i Padri sapientissimi del Tridentino, e i dotti e santi Pontefici Urbano e Benedetto (*gg*), e specialmente quest'ultimo, memori e conscii delle regole e della equità canonica, e custodi gelosi dello spirito della Chiesa, che è spirito di lenità, di mansuetudine, di moderazione e di ordine; lungi dall'imporre pene di lata sentenza, si limitano a minacciare, che è quanto dire a pene *ferendae sententiae*, rispetto almeno alla sospensione

nali vescovi assenti si volle lasciare in vigore la costituzione di Urbano VIII, modificata poi da Benedetto XIV. - „ Caeterum per easdam praesentes non „ intendimus in aliquo derogare constitutioni a fel. rec. Urbano papa VIII „ etiam praedecessore nostro super residentia patriarcharum, primatum, archie- „ piscoporum, et episcoporum, etiam cardinalium, editae - . „ Ed a questo scopo sarebbe stata utile *una nuova e copiosa edizione* di essa suggerita in senso reprobo dal contrario libellista alla pag. 10 delle sue osservazioni.

(*gg*) Le pene decretate dal Tridentino *sess.* 6 *cap.* 1. *e sess.* 23 *cap.* 1. e rinnovate da Urbano VIII e da altri Pontifici contro i Vescovias senti senza causa e licenza sono compendiate, modificate e specificate dallo immortale Pon-

o privazione della giurisdizione episcopale. E ciò sempre che non siavi causa legittima di assenza ammessa e riconosciuta dal Romano Pontefice: elemento che non si verifica nel caso nostro, come abbiamo dimostrato nei due precedenti paragrafi. E conseguentemente non può revocarsi in dubbio che secondo le disposizioni ora accennate, dovean precedere le ammonizioni ed i termini formali; ciò che ammettono gli stessi avversarî nelle pene o censure *ferendae sententiae*; ma colla benda che tengono agli occhi o non sanno leggere i testi ricordati o non sono capaci di comprenderne la forza e lo spirito per applicarli.

§. 4.°

DECLARATORIA E SUA FORMA NECESSARIA NELLE PENE LATAE SENTENTIAE.

Dalle cose finora limpidamente dimostrate risulta ad evidenza, che la Innocenziana non era affatto applicabile all'Eño d'Andrea, come mal si pretende in contrario, 1.° perchè lo spirito e la causa finale di essa è diametralmente opposta

tefice Benedetto XIV nella cost. *Ad universae*, che costituisce anche a dì nostri la disciplina e la norma da osservarsi. E sono pei primi sei mesi la perdita della quarta parte dei frutti di un anno, per altri sei mesi la perdita di altra quarta parte, ed altre pene temporali, come il decadimento dalla facoltà di testare, la inabilitazione a maggiori dignità e la privazione del privilegio de'Vescovi assistenti al Soglio. Pei contumaci poi oltre i termini fissati, nulla stabilisce, ma riserva alla S. Sede la facoltà di procedere *ad ulteriora juxta mentem Concilii.* Come adunque possono invocarsi a sostegno del Breve la sanzione del Tridentino e le recitate Costituzioni di Urbano e di Benedetto, nelle quali altre pene non contemplate sono da emanarsi soltanto contro i trasgressori *juris ordine servato*, con tanto maggior ragione che nelle pene *latae sententiae*, nelle quali é pur necessario l'ordine giudiziario, come vedremo fra poco? E sarebbe in ogni evento grave errore assegnare a queste pene, non legittimamente inflitte nei termini stabiliti, una forza retroattiva, cumulando i termini, come si pretende. Posta la tolleranza od indulgenza, come dicono, ripugna al buon senso ed alla equità canonica che possano distruggersene gli effetti, facendo rivivere pene rimesse e condonate. La gradata pena inoltre stabilita nelle citate costituzioni ed altre, quante esse sono, include la necessità di osservare i termini posti perchè lo scopo è quello di frangere la contumacia. Come mai

alla causa ed al fine dell'assenza di quel Porporato *(hh)*; 2.° perchè, eccettuando la costituzione, fra le altre cause, quella della infermità corporale, tale appunto concorreva nella specie *sino alla estrema necessità*, *causa che fu riconosciuta ed ammessa dal Romano Pontefice* tanto *espressamente* quanto *implicitamente* in via di fatto; 3.° perchè quella costituzione vieta e rancida colpisce i Cardinali come semplici Cardinali, e non come Vescovi, ed il Breve pontificio colpisce il Card. d'Andrea, non come Cardinale, ma come Vescovo; 4.° finalmente perchè la sanzione del Tridentino e le costituzioni apostoliche contro i Vescovi anche Cardinali assenti, senza legittima causa riconosciuta, infligono pene *ferendae sententiae*, e quindi esigono monizioni formali precedenti e termini da osservarsi nelle forme canoniche e secondo la vigente disciplina della Chiesa.

Ma pognamo, in grazia dei nostri avversarî (tanto teneri dell'onore della S. Sede!!!), che la Innocenziana toccasse proprio il caso del Card. d'Andrea e che la disposizione colpisca subito, *ictu fulminis*, perchè *latae sententiae*. Basterà perciò il dichiararlo con decreto o con Breve rispetto al giudice o al Superiore senza premettere nè monizioni, nè citazione dell'incolpato, nè sentir questo a difesa? Ripugna questo sistema allo spirito di lenità, che è proprio di S. Chiesa (1):

adunque e con quali teorie si danno a credere taluni con tanta facilità che possano quei termini cumularsi contro lo spirito ed il fine della legge che invocano?

(hh) La infermità corporale è causa non solo legittima, ma privilegiatissima e inclusa *in corpore juris*, ed espressamente eccettuata e rispettata in tutte le leggi conciliari ed in tutte le apostoliche costituzioni, e non meno nella cost. di Leone X *contra Cardinales absentes:* cost. riferita dal Fagnano *lib. III. Decret. cap. 2. de cler. non resid. n.* 20. luogo citato dal contrario scrittore alla pag. 33. Così in essa si legge - *exceptis tamen illis, quos ratione officii ab Apostolica Sede injuncti... aut QUAVIS alia legitima causa impediente, vel AEGROTATIONIS abesse contingat.*

(1) „ Homines tractamus, non belluas; quando hae humanitate regi „ volunt, quanto magis illi? Abituri in feras, nisi pro naturae ratione „ gubernntur - *Aurea sentenza di S. Ignazio, il quale ammonisce* - Aeger „ AUDIRI debet, SI ERRARE NOLIT medicus: nemo patiente novit „ melius, quia nemo sentit acerbius quid patiatur. Felix medicus, qui

ripugna alla equità della S. Sede: ripugna alle canoniche disposizioni ed alla sentenza dei più dotti e famosi canonisti: ripugna alla costante giurisprudenza canonica (1).

La Chiesa e la S. Sede sogliono procedere costantemen-con molta benignità verso i sudditi cattolici, laici o chierici che siano anche d' infimo grado, quando trattasi di applicare una pena, specialmente se grave ed irreparabile. Ed in conseguenza esigono costantemente che si premettano ammonizioni formali, che si proceda con piena cognizione di causa, data al reo copia di difendersi e dilazioni. Molti casi potremmo noi riferire in prova di quanto affermiamo. Ci basti però, dopo aver ricordato di sopra quello del Vescovo di Ariano, soltanto accennare il caso di privazione di sepoltura e d' interdetto non applicarsi mai, se non abbiano preceduto le ammonizioni formali, la costituzione in mora e la cognizione giudiziale della causa (2), quantunque si tratti di pene da incorrersi *ipso facto*, *ipso jure*, pene quindi *latae sententiae*.

E la nullità che nasce dalla omessa cognizione *formale* della causa è insanabile, qualunque sia l' autorità che pronunzî. Così lo Scaccia *de sent. et re jud. gloss, 13. n. 9.* E perchè ? = *quia si sententia dicitur NULLA propter defectum citationis, quomodo non dicetur nulla propter defectum cognitionis causae, cum citatio fiat propter causae cognitionem?* = E conseguenza di tal nullità insanabile, perchè procedente da ragione di diritto naturale e divino, si è la reintegrazione del reo ingiustamente punito, come aggiunge lo stesso autore = ivi = *si fuit spoliatus SINE causae cognitione, EST ANTE OMNIA RESTITUENDUS, quia Judex diceretur processisse tamquam privatus* =.

., AUDIENDO, si non curare, certe levare potest morbos ! „ *E' questo lo spirito di lenita raccomandato dall'Apostolo ai Galati.*

(1) „ Et si erramus, nonne melius est propter misericordiam rationem reddere „ quam propter crudelitatem? *text. in cap.* Alligant 26 q. 7. *Tiraquell.* de poen. temperand. caus. 24. n. 2. „

(2) Baruffald. - ad Rit. Rom. tit. 25, - Catalau. - ad Rit. Rom. tit. de exequiis cap. 2., - Passerin. de hom. stat. tom. 2. qu. 187. art. 4. inspect. 3. cap. 2. n. 102. - S. Congr. EE. et RR. in Cajetana 14. Jun. 1595.

Ma si senta in proposito un canonista non sospetto, il Fagnano *in cap. Conquerente de rest. spoliat.* il quale assegna tre requisiti indispensabili onde lo spoglio od altra pena qualsiasi torni giusta : = *primo requiritur causa rationabilis : secundo ut causa hujusmodi sit manifesta; et haec duo requisita habentur in textu* , ibi » non decet honestatem « tuam clericos tuae jurisdictionis sine manifesta causa et « rationabili suis beneficiis spoliare » (sono le parole di Alessandro III all' Arcivescovo di Cantorbery). *Et expone verb.* manifesta, *id est NOTORIA ..... et verb.* rationabili *expone, id est GRAVI .... Tertio requiritur ut privatio fiat in judicio, seu JURIS ORDINE SERVATO* : et *hoc vult Textus* ibi » sine judicio spoliasti ».

Insorgono però gli aristarchi , e dicono : nei casi allegati la pena non era *latae sententiae*, come nel caso nostro della Innocenziana. Essi però o non intendono o fingono di non intendere qual sia il vero senso e valore della sentenza della legge, ossia della sentenza *lata* o pronunziata dalla legge. In questo caso appunto si richiede maggiore solennità di cognizione di causa per stabilire ed appurare il fatto colpito dalla legge. Egregiamente il Lotterio *de re benef. lib. 3 quaest. 18 n. 2 et seqq.* parlando appunto di lata sentenza = *prout lex suam hanc in puniendo vim exercet , enimvero ut vis ista a recta ratione proficiscitur, quae EX COGNITIONE CAUSAE constituitur , nemo inficias ibit sententiam legis ferri CUM MAJORI CAUSAE COGNITIONE quam possit considerari in sententia hominis* = e più sotto al *n.* 6 rende ragione giustissima della necessità di questo ordine giudiziario più solenne = *in eo praecipue una ab altera differt, quod sententia legis perpetuo feratur EX SUPPOSITO FACTI LIQUIDANDI, sententia autem hominis ex supposito facti jam liquidi, unde illa prior perpetuo expectat probationem POST SE, haec vero exigit probationem ante se .... Quandoquidem, ut judici prius cognoscendum est quam condemnet, quia potest decipi in sensu proprio , ita legi nusquam est intentio quempiam puniendi qui non deliquerit: de ratione enim poenae*

est ut connectatur delicto, cum per eam reparetur aequalitas justitiae =.

E ciò non basta. Mentre, quando il giudice ha applicato la pena della legge *juris ordine servato*, il reo deve essere di nuovo citato innanzi l' esecutore del giudicato. Tanto insegna lo stesso Lotterio *loc. cit. n. 50* = ivi = *posito enim quod clericus condemnetur pro delicto, quo incurrerit etiam poenam privationis beneficii ipso jure; exequutio autem respectu hujus privationis ad alium judicem spectet, utique pro spoliatione beneficii non sufficit factum illud judicis qui delictum cognovit, sed erit adhuc necessaria citatio pro ipsa spoliatione coram judice suo* ETIAMSI SUPPONATUR DELICTUM ESSE EFFECTUM NOTORIUM PER SENTENTIAM =.

La declaratoria pertanto è richiesta non circa la pena già proferita dalla legge, ma *super facto*, come spiega anche più chiaramente il Lecrenio *for. benef. part. 3. q. 162 n. 3.* = *Si antem lex ipsamet privet, judex pronunciare debet* SUPER FACTO, *cujus causa irrogata est privationis poena: super hac autem minime ejus sententia est necessaria, quia super hac lex ipsamet pronunciat* e nella *part. 1. q. 388. n. 6.* avverte = *si autem quaeratur de extrinseca illa exequutione, quae versatur in facto, nimirum in spoliatione beneficii et in conferendo illud alteri, non est dubium requiri declarationem, ut dictum est, et* CONSEQUENTER MONITIONEM ET CITATIONEM PARTIS =. E la S. Rota, nelle Recenziori, *part. 10 dec. 342 n. 15 e 16*, conferma tale dottrina in caso identico, osservando una tal regola = *procedere* ETIAMSI *per constitutiones apostolicas inducerentur privatio ipso jure* = e ne rende la ragione = *quia nimirum requiritur declaratoria facti* =.

E la stessa S. Rota, *cor. Coccino dec. 2285 n. 7. e segg.* a convalidare viemaggiormente la premessa sentenza osserva coll'autorità dell'Angelico = NULLAM FERE ESSE POENAM, *quae judicis sententiam non requirat* CIRCA FACTUM *ad suam plenam exequutionem,* ETIAM QUOD *lex dicat* IPSO FACTO ET ANTE DECLARATIOMEM, *cum debeat intel-*

ligi ante declarationem poenae, et ***NON ANTE DECLARATIONEM FACTI*** = . E nelle Nuperrime, *tom. 6 dec. 238 n. 4 e segg,* ripete ed aggiunge forza alla massima = ex eo « quod eum privatio sit poena gravissima, adeo ut assimi- « letur poenae capitali, nunquam proinde sine praecedenti de- « claratoria ea incurritur, *quamvis* ipso jure *imposita sit*, eum « saltem judex debeat proferre *super facto* ad illius plenam « executionem verificando juxta glos. etc. ubi quod *nulla fe-* « *re est poena*, quae *circa factum* judicis sententiam non re- « quirat, et in *Rec. part. 3. dec. 255. n. 2* in puncto quod « clericus ob non susceptos infra annum sacros ordines non « amittat ipso jure canonicatum, sed solummodo postquam « fuit monitus et eos suscipere recusavit = . E più chiaramente il Monacelli, nel suo *formol. leg. tom. 3. tit. 1. form. 1*, ne riferisce e stabilisce la pratica, parlando del percussore del chierico; egli dice = judex, *citato prius reo ad dicendum cau-* « *sam quare* non debeat declarari incidisse in dictam excom. « poterit parte vel procuratore Fisci instante ad declarato- « riam devenire etc. Licet enim inferens violentas manus in « clericum sit *statim et ipso jure* excommunicatus, requiri- « tur nihilominus denunciatio ad hoc ut tamquam talis ab « aliis vitetur: quae denunciatio fieri a judice non debet *ni-* « *si prius citato reo ut possit, si aliqua ei competit defensio,* « *illam deducere.* In hac autem citatione seu monitione *debet* « *praefigi inquisito competens terminus ad dicendum et allegan-* « *dum causam quare non debeat declarari etc.* Hanc vero uni- « eam monitionem si judex omitteret, *declaratoria esset NUL-* « *LA.* = E la gran ragione della necessità di tal procedura nasce dalla giustizia naturale, specialmente quando si tratta di pene e censure ecclesiastiche; di provare cioè la contumacia del reo. Opportunamente il Lotterio *loc. cit. lib. 1. quaest. 40 n. 311. et seqq,* « Quemadmodum enim *sine contuma-* « *cia* ***NON POTEST*** *decerni declaratoria.* Abbas etc. ita nec « in materia censurarum potest contumacia constitui *nisi CA-* « ***NONICE*** (ii) *monito* debitore ut pareat *cap. Reprehensibilis*

(ii) Le ammonizioni debbono esser fatte nella forma canonica (*canonice*).

« etc. et ideo invaluit stylus Curiae pro hujusmodi monitio-
« ne praemittere *QUATUOR CITATIONES*, quas ideo mo-
« nitorias vocat Felinus etc. =

E l'indispensabilità di tali citazioni ed ammonizioni precedenti nei casi delle pene *latae sententiae* è riconosciuta da tutte le leggi = omnia jura mundi, *quae dicunt IPSO FACTO VEL IPSO JURE poenam imponi, debent intelligi* (così il Pignatelli, *tom. 9. consult. 88 n. 120*) , *dummodo sequuta sit sententia declaratoria, per quam declaratum sit fuisse commissum crimen, propter quod poena illa IPSO FACTO imponitur.*

Succede il Ferraris, V. *Lex art. 2. n. 40*, ivi = *declaratoria autem requirit CITATIONEM PARTIS* = ed aggiunge il Garcia *de benef. part. 11. cap. 10 n. 34*, ivi = *requiritur autem ibi VOCATIO possessoris , cui forsan jus posset competere retinendi; nam et injustus* (si noti bene) *possessor non debet removeri a possessione INAUDITUS ET SINE CAUSAE COGNITIONE* = . E più limpidamente il chiarissimo Wan-Espen , *jur. eccl. univ. tom 3. part. 2. sect. 2 tit. 2 cap. 3. n. 17*, coll' autorità del Rebuffo , ivi = *ipso jure beneficio privatus, prius quam amoveatur de possessione, debet citari et audiri, non quidem ut privetur, sed ut sciatur an sit privatus; QUIA POTUIT SUBESSE LEGITIMUM IMPEDIMENTUM quod eum a POENA PRIVATIONIS EXIMERE POTUIT* = .

Non finiremmo mai se volessimo qui riferire la sentenza concorde dei più riputati pratici e canonisti su tale materia. Ma senza vagare tra questo pelago di autorità per interpretare ed applicare giuridicamente le generali disposizioni di legge, fia meglio accennare brevemente la giurisprudenza e la procedura canonica osservata costantemente dalla S. Se-

Non valgono i consigli, le esortazioni e le ammonizioni private. Badi dunque di non errare chi pretende sostenere che il Card. fu avvisato ed ammonito, arguendolo, come pare, da qualche semplice esortazione in lettere privatissime! Veggasi anche il Thesauro *de poen. eccl. part. 2. cap. 1. de censurae sententiam ferentibus sine monitione*, ove avverte - *monitio debet esse canonica et competens, idest trina* -

de. E basti per tutte citare la decisione esemplare emanata ai 26 gennaio 1850 e confermata solennemente ai 16 luglio 1853 nella causa *Savonen caducitatis*. Ecco il fatto. Investito dell'arcipretura parrocchiale, prima ed unica dignità nella Collegiata di Finalmarina, un tal D. Giuseppe Siccardi con Bolla apostolica, in cui era fatta legge al med. di prendere la laurea dottorale dentro l'anno sotto pena di caducità da incorrere *eo ipso*, quegli dopo ottenute varie proroghe dovette finalmente subire la ripulsa sia di altre proroghe sia della dispensa che avea pure implorata. In questo stato di cose il Vescovo con formale decreto nel novembre 1845 lo dichiarò decaduto. E la curia metropolitana di Genova confermò in appello il decreto vescovile. Ricusato l'esperimento di ulteriore appello presso la S. Sede, la stessa curia metropolitana ne dichiarò la perenzione. E la Dataria apostolica, chiarita minutamente dei fatti intervenuti, conferì la stessa arcipretura, previo concorso, ad altro sacerdote, il quale ne prese e ritenne pacifico possesso. Se non che il Siccardi ottenne nel 1848 dal regnante Pontefice la grazia di revisione della sua causa *in devolutivo*. E la S. Congregazione del Concilio, udita la difesa del reclamante, considerando che non era stato nè ammonito nè citato *formiter* prima della declaratoria episcopale, nell'adunanza generale dei 26 gennaio 1850 (II) decise che il decreto di caducità non si sosteneva e che dovea reintegrarsi il Siccardi. E poichè si proponevano difficoltà per la esecuzione di tal decisione; d'ordine dello stesso sommo Pontefice fu ingiunto al vescovo d'intimare al secondo investito l'abbandono dell'officio e beneficio parrocchiale (nulla calcolando l'obiettato triennale pacifico possesso) sotto pena di scomunica maggiore, per dar luogo alla ripristinazione del Siccardi. Ma concessa finalmente al Vescovo la facoltà di difendersi in un secondo esperimento presso la stessa S. Congre-

(II) Dei tre soli Cardinali che intervennero e giudicarono in quell' adunanza generale, assenti gli altri per i noti sconvolgimenti, uno soltanto è superstite, e questo è il Cardinale Patrizi Vicario di Nostro Signore Pio Nono.

gazione, a nulla gli valse la piena e robusta allegazione per sostenere il suo decreto; giacchè nell'adunanza generale dei 16 luglio 1853, coll'intervento di molti e dotti Cardinali, fu quello nuovamente infirmato ed annullato per la omissione della forma giuridica, della cognizione cioè della causa preceduta da citazione e accompagnata da difesa; tuttochè la caducità fosse imposta coi termini che importano la pena *latae sententiae* (1).

Veggano pertanto e considerino i nostri magni e sealtriti baccalari, che con tono cattedratico e decretorio, rceano in campo autorità astratte e teoretiche; se possa capricciosamente procedersi a simili declaratorie senza antecedente cognizione di causa *juris ordine servato*, senza monizioni e citazioni all'incolpato e senza prestare orecchio alle sue difese! Se pure non vogliano con manifesta assurdità insinuare che contro un Cardinale ed un Cardinale vescovo si possa e debba procedere sommariamente ed alla sordina, trascurando quei riguardi e quelle forme canoniche che voglionsi indispensabilmente serbate, *sotto pena di nullità*, verso un sacerdote di grado molto inferiore ed anche verso un semplice chierico; chè eziandio ai chierici furono sempre usati i medesimi riguardi nel giudizio imparziale ed equitativo della S. Sede.

Nè altri potrà darne taccia di riferire a tale proposito autorità e decisioni viete ed antiquate: mentre ci siam limitati di citarne una sola senza dubbio *esemplare*, se si consideri nelle sue circostanze, emanata sotto il pontificato del S. Padre Pio Nono e da lui sanzionata.

Nè stimiamo di riuscir temerarî se ci arroghiamo di da-

(1) « Etiamsi poena fuerit a jure comminata citra ministerium et *de-* « *clarationem judicis*, et sub certis conditionibus ab eodem *ipso jure* statu- « ta, semper necessaria est *citatio* ut judex constituat reum in mora, adsi- « gnando terminum ad purgationem morae ex aequitate canonica introductam (e qui una folla di autorità citate) *ex praxi omnium tribunalium*. Ne- « que ex privata scientia, neque ex publica voce seu fama, („ multum in utram- que partem crebro fama mentitur: così S. Girolamo in epist. ad Rufin.), « sed *ex actis et probatis* judex decernere debet *ad tramites juris* - Così si ragiona in quella decisione della S. Congregazione § *In articulo*.

re una lezioncina di giure canonico all'*antico Professore* ed a'suoi adepti, insegnando loro, che mal si pretende di potere applicare una legge considerata in astratto, se non si consultano i dottori, ed ancor meglio i tribunali competenti che ne hanno determinato la forma e le regole da osservarsi, sotto pena di nullità, nella pratica appropriazione.

E non ci stiano a replicare fino alla nausea che nel caso del Card. d' Andrea non si tratta di privazione, come nei testi allegati; ma di semplice sospensione dalla giurisdizione (*mm*), pretendendo di persuadere agl' inesperti, esser questa una misura meramente provisionale e disciplinare. E chi sarà tanto dolce di sale, che accetti con animo pacato ed indifferente un assurdo si ripugnante? *Provisionale e disciplinare* una pena o censura così grave quale è la sospensione della giurisdizione episcopale! E questa inflitta a tempo indefinito, dimodochè include il valore e la forza di sospensione perpetua e di vera privazione! (1)

Or dopo tale avvertenza dicano di grazia i rigidi ed indiscreti oppositori in qual luogo mai della Innocenziana o di altre costituzioni apostoliche (non certo nel testo conciliare) si trovi inflitta la sospensione *latae sententiae* pei motivi allegati contro un Vescovo Cardinale! Se *l'antico Pro-*

(mm) Non si dimentichi, di grazia, la sentenza surriferita della S. Rota « NULLAM » cioé « ESSE POENAM quae judicis sententiam non re« quirat circa factum, etiam quod lex dicat ipso facto et ante declarationem, « vel absque declaratione ». Si ricordi la procedura ordinata da Benedetto XIV. nella costituzione sopra citata circa la residenza dei Vescovi. E se tutto questo non bastasse a convincere gli oppositori, basterà senza meno la prassi costante della S. Congregazione del Concilio, se pure essi non siensi fitti in mente di rifiutare ogni autorità ed ogni regola canonica per sostenere un puntiglio ed un errore commesso a tanto pregiudizio di un Principe di S. Chiesa! Ci contenteremo di citare qui tre soltanto delle molte decisioni della detta Congregazione, riservandoci in altro luogo di darne più minuto ragguaglio: la prima cioè in una *S. Severini* 19. *Septembr.* 1778; la seconda in una *S. Agathae Gotorum* 26 *Febr.* 1853; e la terza in una *Suessana* 18. *Febr.* 1854: nelle quali tutte trattavasi di semplice *sospensione*, ed i sospesi furono reintegrati e indennizzati, annullandosi i rispettivi vescovili decreti, appunto perchè non si erano fatti *precedere i termini e le ammonizioni canoniche*, e la stessa causa canonica non era limpidamente provata. Dopo tuttociò ci si dica se possa fulminarsi la sospensione senza processo e senza canoniche ammonizioni!

(1) Cit. *Lucionen.* Suspensionis. 8 *Aprilis* 1848 §. *S. Congregatio.*

fessore non ha dimenticato il valore delle parole latine, dovrà confessare lo svarione commesso alla *pag. 19* delle sue *osservazioni* nel tradurre dal testo, ivi recitato, della Innocenziana per *sospensione di giurisdizione* (se pure quella Bolla alludesse alle prerogative episcopali ; ciò che non è) *il sequestro di frutti e di rendite*, non però *di Mense Vescovili*, del quale unicamente ivi si tratta. Sono pene *temporali* le decretate in quel testo , o *antico Professore* ! non già *spirituali*, come voi andate farneticando da infermo che siete nella testa e nel cuore: e quelle pure *ferendae sententiae* ivi minacciate, come cel rivelano le parole « *possit et debeat ... deveniri.* » Per la qual cosa ditene, di grazia, in quale altra legge il *Breve trovò la sospensione* da incorrersi specialmente *ipso facto*. Non vi fate illudere dal vostro zelo soverchio ! E se questa non v'è , come potrà infliggersi *ex abrupto* una pena o censura così grave , *creata di nuovo*, senza prima decretarla, anzi senza nepure intimarla precedentemente al preteso reo percosso ? Sarebbe questa per verità una procedura del tutto nuova ed inusitata , anzi riprovata e condannata espressamente da tutte le leggi civili e canoniche, che vietano l'applicazione di una pena, se non è prima legittimamente promulgata. Oltre di che sotto la categoria delle pene arbitrarie non può mai cadere (anche per consenso dei meno esperti e discreti) una pena grave , e molto meno la pena capitale, a cui è equiparata la privazione, e per conseguenza la sospensione indefinita, che, come vedemmo, ha il valore di privazione.

§. 5.°

LA EGCEZIONE DELLA COLPA O DELITTO NOTORIO NON DISPENSA DELLA OSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE

A declinare le conseguenze inevitabili che discendono dalle cose finora discorse e dai principî premessi, *l' antico Professore* stima aver trovato l' argomento perentorio, e co-

me dire l' Achille, per districarsi dalle pastoie dell' ordine giudiziario, quali sono le citazioni e la libera difesa del percosso: forme, che osservate darebbero forse ad esso professore troppo molestia. Egli adunque dice: trattasi di fatto e colpa notoria, e però non occorre tela giudiziaria Ed in appoggio di questo suo magno argomento adduce pure autorità tratte dalle decretali e da qualche allocuzione pontificia, quasi che tali allocuzioni avessero forza di altrettante decretali.

Siamo sempre allo stesso punto: egli parla a cattedratico. Ricusa di scendere alla prassi forense, dove è incarnata la vera giurisprudenza canonica. Noi brevemente verremo esaminando questa, e farem vedere ad evidenza il contrario di quanto pretende insinuare il fiero avversario. Al qual uopo non vogliamo discostarci dall' autorità del sommo canonista Fagnano, che a preferenza di altri citeremo, per non allontanarci dalla biblioteca del contradittore. Ma prima di tutto ci preme ricordargli coll' autorità del lodato canonista una gran massima, verissima in tutta la sua estensione « *Fugiendae sunt lecturae, per quas reducuntur Decretales ad gratiam* ». Giacchè egli ed altri non pochi zelatori eccessivi pretendono insinuare che presso la S. Sede non debbasi insistere sul diritto, ma chieder grazie ed ottenere a titolo di grazia quel che è dovuto per giustizia; ponendo innanzi scaltramente, male però a proposito, la veneranda e suprema autorità del Papa! É questo un errore ed un' assurdo imperdonabile, perchè troppo fa torto alla S. Sede ed al Papa medesimo, quasi che l'una e l' altro non amassero la giustizia e la osservanza dei canoni, e disconoscessero in se stessi quei principî e quelle regole che con tanta severità e rigore inculcano agli altri, col punirne eziandio la violazione! É poi falsissima tale dottrina, che suol prodursi *ad opportunitatem*, perchè consultando i fatti e le decisioni solenni di Roma noi vi troviamo il vero tipo della giustizia e della verità, che sono i principali attributi della S. Sede e della Cattedra Apostolica, maestra di verità e di giustizia, custode e

vindice gelosissima della osservanza dei canoni e della giurisprudenza canonica stabilita.

Ecco pertanto la dottrina del Fagnano circa il procedimento da osservarsi nei casi di colpe anche notorie « *etiam notoria, QUAE NULLA INDIGENT PROBATIONE, C. De manifesta 1. q. 1. cap. Evidentia (nn) de accusat. etc. tamen debent constare judici, ut judici, EX ACTIS esse NOtoria* ».

E più diffusamente e chiaramente tratta e risolve tale quistione nel *lib. 3 cap.* 7 delle Decret. *n. 94 e segg.* dove, riferite le varie opinioni dei Dottori, così, secondo lo spirito dei canoni e della Chiesa, egli conchiude, doversi cioè citare il reo *non modo ad processum, sed etiam ad sententiam.* E ne adduce la ragione « *non enim apparet quomodo constare possit nullam defensionem reo competere, nisi EO MONITO ET AUDITO* ». E soggiunge, esperto qual' era della disciplina costante e della equità della Sede apostolica = *quidquid tamen sit, honestius est et tutius ut in omni casu fiat citatio et monitio, quia MULTI DICUNTUR NOTORII QUI NON SUNT; et ideo justius et tutius est nullum QUANTUMCUMQUE NOTORIUM fore damnandum sine citatione vel monitione*». E poco appresso soggiunge «*Non posse dici delictum notorium quod excusationem non habeat, NISI PRIUS FUERIT SUPER HOC COGNITUM et declaratum per judicem illud esse notorium, CITATO ETIAM IPSO REO* » secondo la comune opinione. E finisce col monito ai Giudici « *ut in hujusmodi notoriis caute ambulent*, NE, SI NIMIS PROPERENT, SE IPSOS INVOLVANT ». Aprano gli occhi e tendano bene le orecchie questi zelanti consiglieri e suggeritori maligni ad un tale ammonimento, onde non compromettere colle precipitose e furibonde loro insinuazioni non pur l' onore e il decoro della S. Sede, ma si anche la convenienza e la co-

(nn) È precisamente il *cap.* 9. *del tit. I lib.* 5. delle Decretali citato nel contrario libello *pag.* 23 « *Evidentia patrati sceleris non indiget clamore accusatoris* ».

scenza del S. Padre; ciò che non rade volte si fa da certuni per servire a basse e vili passioni !!!

Al Fagnano fanno seguito molti altri Dottori e Canonisti; i quali insegnano quasi concordemente che dalla sentenza emanata contro un colpevole *anche notorio e per delitto notorio* si ammette ed è accordato dalla legge e dalla prassi l' appello o la revisione. Basterà per tutti citare il Lotterio *lib. 3. quaest. 18, n. 53.* ivi = *a sententia hominis datur provocatio sive ipse EX SUPPOSITIONE CRIMINIS NOTORII puniat, sive factum simpliciter declaret, ex cujus suppositione lex IPSO JURE poenam irrogat* ». Come potrebbe aver luogo l' appello, se non dovesse precedere l' ordine giudiziario? Questa in diritto sarebbe una vera assurdità. E appunto nelle sospensioni *ex informata conscientia* non si ammette appello, perchè sono emanate *extrajudicialiter* secondo il *cap. 1. sess. 14* del Tridentino, come fra poco vedremo. Assurdità per altro la si manifesta non meno pel semplice logico e naturale raziocinio, come ognuno facilmente comprende.

Ma, lasciando da parte l' autorità dei Dottori e dei Canonisti, veniamo alla pratica costante della S. Sede. La S. Congregazione del Concilio avea accordato ad un chierico per la seconda volta la proroga a ricevere l' ordine sacro, richiesto dal Beneficio che possedeva, *absque spe ulterioris prorogationis*, coll' avvertenza al Vescovo che, spirato il termine, procedesse *prout de JURE*. Il Vescovo sulla istanza del Promotor Fiscale dichiarò decaduto, trascorso quel termine, il chierico, senza premetter la citazione al medesimo. Appellatosi questi alla lodata S. Congregazione, fu da essa annullato il Decreto vescovile *in Senogallien canonicatus 23 Novembris* 1754. Non era questo caso notorio? E pure la S. Congregazione ammonì di nuovo il Vescovo che procedesse *servatis servandis*.

In altra, *Caesenaten mansionariae* 15 *Septembris 1729*, decise la stessa S. Congregazione *non constare de caducitate*, quale era stata proclamata dal Vescovo contro un chierico,

che dalla S. Sede avea ottenuto la coadjutoria colla legge di prender gli ordini sacri *infra annum sub poena caducitatis ipso jure*. E pure era decorso molto tempo oltre l' anno, ma non era stato citato il chierico nè fattagli prefissione di termine legalmente. Non era ancor questo caso notorio?

E fu pur caso notorio in altra, *Faventina legati 19 Novembris 1825*, in cui la stessa S. Congregazione decise « *praefigatur terminus sive ad suscipiendos ordines, sive ad dimittendum legatum*, che richiedeva l' ordine sacro.

E più che notorio fu il caso della *Savonen* riferita nel paragrafo precedente, in cui pur si trattava di caducità imposta *ipso jure*, e di molti anni decorsi dopo il termine assegnato a ricever la laurea senza averla mai ricevuta ad onta delle proroghe e dispense negate. Vedemmo qual fu il giudizio supremo della S. Sede sulla ineluttabile necessità di osservare l' ordine giudiziario tuttochè si trattasse di sentenza lata e di notorietà di fatto. E molte altre decisioni uniformi potrebbero citarsi, se in argomento di per se stesso chiaro e dimostrato non fossero anche soverchie le riferite. É inoltre da considerare che in tutti i casi testè indicati la pena era imposta non da una costituzione generale, qual sarebbe la Innocenziana ed altre che nel fatto del Card. d' Andrea si oppongono, ma da bolle o decreti tassativamente emanati per quei particolari individui ed in quelle speciali congiunture; di guisa che non si poteva pretessere ignoranza o suscitar dubbio se colpissero o no le mancanze ivi contemplate.

Notorietà illimitata presentano i casi del chierico, che ha dimesso gli abiti clericali; e ciò non ostante tanto le autorità dei Canonisti quanto la prassi della S. Sede insegnano, doversi premettere le citazioni e la declaratoria, senza di che non si perdono i privilegî clericali, specialmente del foro. Veggasi per tutti il Fagnano (1). Che dire del pubbli-

(1) *Lib. V. Decret. de sent. excomm. cap.* 23 *et* 25. Thesaur. *de poen. eccl. part.* 2. *cap.* 1. *et* 3. *de cler. habit. dimitten. et militan.*

co percussore del chierico? E questi ancora senza la citazione a difesa e la declaratoria non diviene scomunicato vitando, secondo la dottrina ammessa da tutti i Teologi e Canonisti. Che del pubblico concubinario? Ed anche questo non incorre le censure e le pene se non previa la cognizione giuridica della causa e la citazione a difendersi, Fagnano *lib.* 3. *Decret. loc. cit.* Che finalmente del chierico che, dimessi gli abiti, si è dedicato apertamente alla milizia? Incompatibilità *ipso jure* indotta col possesso di un beneficio ecclesiastico. E nondimeno, oltre l'autorità dei Dottori, la S. Congregazione del Concilio ha più decisioni, colle quali è prescritta la prefissione dei termini al chierico militare (1). Dopo tuttociò giudichi chi non è semplice legulejo quanto valga la eccezione del notorio.

§. 6.

SI ESAMINA SE IL SOMMO PONTEFICE SIA IMMUNE ED ESENTE DALLA OSSERVANZA DEI CANONI E DELLE NECESSARIE FORME CANONICHE.

È uso inveterato di certi falsi zelatori dell'onore e del primato della Sede Apostolica (fra' quali chi negherà all'*antico Professore* un posto eminente?) di proclamare incircoscritto da ogni confine di sorta il potere del Sommo Pontefice = *Papa omnia potest* = quasi che i limiti del potere pontificale non altri fossero che quelli della volontà del Pontefice. Zelo falso e nocivo! Imperocchè, intesa tale proposizione in senso assoluto, si oppone direttamente alla santità della Chiesa, alla equità della cattedra apostolica, alle regole della giustizia, mentre potendosi verificare degli eccessi nell'uso di così sconfinato potere, pur tuttavia se ne avrebbono a ritenere siccome irreformabili le disposizioni anche ingiuste e lesive. Zelatori così fatti danneggiano il Papa e la

(1). S. C. Concilii in *Tiburtina caducit.* 10 *Jun. et* 9 *Septemb.* 1848.

S. Sede assai più che non fanno coloro che, toccando l'altro estremo, negano all'uno e all'altra le prerogative e gli attributi che loro son proprî.

Irreformabile ed infallibile senza meno è il giudizio della Chiesa e del suo Capo visibile, il Romano Pontefice, negli articoli di fede e nelle materie dogmatiche. Ma nelle cose disciplinari affermano il contrario gli stessi Romani Pontefici e la Chiesa universale. Il potere supremo del Pontificato nel giudicare e nel definire, massime in cose ecclesiastiche e spirituali, deve intendersi nel senso che esclude la censura di ogni altro potere umano, e non altrimenti. E quanto all'uso noi sappiam dall'Apostolo che al supremo Clavigero è dato pure il forte braccio armato di spada per ferire, ma in *aedificationem*, non in *destructionem*: che è quanto dire *clave non errante*. E tal pienezza di potestà nel Pontefice dai pubblicisti e dai canonisti cattolici, anche i più devoti alla S. Sede, si fa generalmente consistere, secondo il suo vero concetto, non solo nelle definizioni irreformabili dogmatiche e nella esclusione di ogni altro umano potere superiore, ma anche nelle concessioni graziose regolate dalla prudenza e dalla opportunità, onde non degenerino in dissipazioni, e semprechè non si leda il diritto quesito ai terzi; non già nel togliere e nell'offendere senza causa canonica e senza la osservanza di quelle forme che procedono dal diritto naturale, quali sono la citazione e la difesa del reo, ossia la cognizione giuridica della causa. E questa comune sentenza poggia sul principio di giustizia, di equità e di verità, che sono i principali e distintivi attributi della Sede Apostolica.

Potevamo noi dispensarci, come avremmo desiderato, dall'esaminare una tale quistione, avendone altri nella stessa causa che noi difendiamo dottamente e canonicamente con ampia erudizione trattato e fissatone il valore *(oo)*. Ma per

(oo) Si allude principalmente alla dotta ed erudissima difesa del Professor Passaglia, il quale con molta dignità, con profondo acume e con giusto criterio ha saputo conciliare nel vero senso cattolico le discrepanti opinioni opposte su questo argomento. E sarebbe desiderabile che le persone capaci d'intenderlo, con pazienza e con attenzione leggessero quell'opera per intero

rispondere a quest'ultimo appiglio, a questo presidio eccezionale dei contrarî scrittori, vogliamo aggiungere alcune gravi riflessioni che non sono nostre, ma del canonista il più devoto alla S. Sede e non ingrato agli schizzinosi avversarî, cioè il Fagnano. E cominceremo colla di lui protesta od avvertenza = *nec arguendi sumus si de Principis potestate disputare contingat, cum Imperatori et Pontifici potestates LIMITATAE tributae sint, ut plura sint IN QUIBUS EORUM AUCTORITAS VERSARI NON POTEST* = *loc cit. lib. 3. Decret. cap. Consultationibus de cler. aegrot. n. 39.*

Questo insigne canonista dopo le regole assegnate dî procedura canonica nel *cap. Conquerente de rest. spoliat.* da noi sopra riferite conchiude = *An autem haec vindicent sibi locum in Papa, ita ut sine justa causa et juris ordine non servato possit clericum suo beneficio vel officio privare scripsi in cap. Consultationibus de cleric. aegrot.* Ed è appunto nella esposizione del detto capo *Consultationibus* ch'egli osserva in primo luogo colle parole del Nono Gregorio « omnino in- « justum est ut, si molestia corporis irruit, *honore suo pri-* « *vetur aegrotus.* Atque ideo hoc per nos fieri nullatenus » potest ne peccatum in mea anima ex ejus depositione ve- » niat » E nota le parole *nullatenus potest* dicendo = *quae verba negant POTENTIAM et reddunt actum IPSO JURE NULLUM:* e le altre *ne anima peccato involvatur* col dire che queste manifestano = *in ecclesia NON ESSE hanc potestatem* = per la gran ragione vitale che = *ad peccatum non se extendit potestas ecclesiae, imo nec potentia Dei* =.

In secondo luogo adduce altra sentenza dello stesso Nono Gregorio = *satis perversum et contra ecclesiasticam probatur esse censuram UT FRUSTRA PRO QUORUMDAM VOLUNTATIBUS quis privetur, quem sua culpa vel facinus ab officio, quo fungitur, gradu non dejicit.* E quì conferma quanto noi abbiamo poco sopra accennato della pienezza di po-

e senza prevenzioni sinistre, ispirate dal nome dell'autore, per formarne il giusto concetto, ed ammirarne la vasta dottrina, la maestria non ordinaria e la giustezza delle teorie e delle massime sviluppate secondo il vero insegnamento della Chiesa cattolica romana.

testà pontificale, cioè = *Papa plenissimam habet potestatem antequam conferat, POSTEA NON UT AUFERAT* = E ne reca la ragione colle stesse parole del citato cap. *Conquerente:* e sono = *non decet honestatem superioris sine manifesta et rationabili causa aliquem suis beneficiis spoliare; imo TENETUR ILLIS PATERNA PROVISIONE CONSULERE.*

Afforza in terzo luogo le ragioni addotte colla sentenza, che se un tal procedimento è ingiusto, illecito e peccaminoso = *sic etiam Papae inconveniens, qui debet omnino juste judicare cum ejus sententia faciat jus quoad omnes, ut caeteri debeant similiter judicare, nam et ejus gestu CONFORMARI DEBENT REDEMPTORI NOSTRO* = E facendo il contrario = *esset exercere* (com'egli prosiegue) *potestatem ad destructionem, non ad aedificationem, quae tamen aedificatio PAPAE INCUMBIT*=.

E progredisce coll'argomento osservando che, quantunque non osi *per delicati riguardi* affermare il difetto di potestà nel Papa = *est tamen invalida* (la pena) *ex defectu voluntatis, quia hujusmodi literas contra jus tertii Princeps non vult valere, quasi obtentae fuerint IPSO CIRCUMVENTO* (Notisi la delicatezza ed il molto garbo del Canonista). E prosiegue = *rescripta enim, quae absorbent jus tertii, praesumuntur per PRAEOCCUPATIONEM PAPAE, AUT PER IMPORTUNITATEM VEL AMBITIONEM IMPETRANTIUM EXTORTA, et ideo non valent, nec sunt exequenda* = E qui riferisce le parole del lodato Pontefice = *patienter sustinebimus si non feceris quod PRAVA fuerit INSINUATIONE SUGGESTUM (pp): nam Sedes Aplica QUANDOQUE concedit non concedenda ex IMPORTUNITATE impetrantium. Per quae datur materia obloquendi DE PRAELATIS ECCLESIASTICIS et dicendi ubi est Deus Clericorum!*

(pp) Da questa dichiarazione del gran Pontefice si desume che pravi e maligni insinuatori vi sono stati in ogni tempo, come non mancano ai giorni nostri, massime nella presente quistione. Ma il Pontefice Pio IX saprà conoscerli e ripudiarli - Pur troppo, dice in questo testo il Fagnano, il Papa può essere circuito, lo che è a presumere quando gli atti e defizinioni sue non sono „ secundum canones, *ma contra ecclesiasticam censuram*!

Ciò quanto alla causa ed alla giustizia dei decreti papali. Quanto poi alla forma soggiunge = *Quatenus* la (disposizione) *non esset nulla ex defectu potestatis aut voluntatis: adhuc tamen impugnari posset* ***EX DEFECTU SOLEMNITATIS***, *quia ad privationem processum fuit* ***SINE CITATIONE***. *Explorati enim juris est etiam in beneficialibus requiri citationem, licet* ***PROCEDATUR DE PLENITUDINE POTESTATIS***, *quia citatio est species defensionis, quae a* ***JURE*** *provenit* ***NATURALI***. *Papa autem* ***NON EST TANTAE POTENTIAE*** *ut possit auferre defensionem oppresso* =.

E conchiude colla prudente avvertenza, già da noi accennata superiormente, circa il valore della pienezza di potestà pontificale = ***UT IN FORO QUIDEM JUDICIALI***, *eodem Pontifice adhuc superstite, illius judicium a nemine infringi possit, nimirum quia non est forus contentiosus, qui de factis Papae valeat judicare aut primae sedis retractare judicium. Sed hinc non sequitur quin Papa* ***IN FORO CONSCIENTIAE*** *peccet contra* ***JUSTITIAM*** =.

E senza che noi aggiungiamo sillaba alle parole del lodato canonista, per se eloquenti abbastanza, conchiuderemo il presente paragrafo colla sentenza del medesimo. = Propterea sic gesta *cassari debent* vel ab ipso vel a Pon-
« tifice successore, qui eadem fungitur auctoritate et im-
» perio... Quippe successor factum praedecessoris (requisi-
» tus revocare debet) *propter manifestam iniquitatem;* item
» *propter alterius oppressionem; item propter exempli perni-*
» *ciem;* item *ob judicis circumventionem* =.

§. 7.

DELLA SOSPENSIONE EX INFORMATA CONSCIENTIA.

Strettamente parlando non sarebbe necessario alla causa che difendiamo il trattare di questo argomento; giacchè lo stesso contrario scrittore ci fa sapere che il Breve pontificio in quistione non è basato su questo procedimento de-

rivato *dal cap. 1. sess. 14 de ref.* del Tridentino, ma sulla lata sentenza della Innocenziana. Siccome però l' *antico Professore* pretende d'insegnare una dottrina che ci sembra assolutamente non vera; così ci crediamo in dovere di mostrare la falsità della sua opinione, messa in mostra da lui non senza prava intenzione, sebbene s'inviluppi in contradizioni ed in tortuosi avvolgimenti, nel volere attribuire al Pontefice massimo la facoltà dal Tridentino data ai Vescovi, argomentando *a fortiori* (qq).

E prima di tutto noi domandiamo al sig. Professore d'onde egli abbia attinto la massima e la regola di estendere così facilmente ed a suo beneplacito una legge penale? La regola che noi conosciamo universalmente ammessa è questa = *In poenis et legibus poenalibus non datur extensio* = E la gran ragione nasce dal naturale principio di equità = *odia sunt restringenda* = Ma egli, disceso come sembra dalla cattedra per fare il tiranno, procede in senso opposto. Ristringe i favori e non fa che aggiungere odio all'odio senza misura e senza confini. Tenendo però alla regola di diritto, regola di giustizia e di equità, noi sosteniamo che quella disposizione del Tridentino, perchè penale, non può estendersi da persona a persona nè da cosa a cosa. Ora essendo data quell'ampia facoltà di sospendere *ex informata conscientia* ai Vescovi, non può certamente attribuirsi al Pontefice Massimo, checchè se ne dica o si pretenda in contrario. E la ragione anche più speciale in quel caso nasce dalla regola stabilita dalla S. Congregazione interprete del Concilio, che da tale sospensione cioè inflitta da un Vescovo non si dà appello, ma soltanto ricorso alla S. Sede (1). A chi ricorrerebbe il percosso quando il colpo fosse lanciato dal Papa, che è quanto dire dalla S. Sede?

Osserviamo inoltre che quel testo conciliare non potreb-

(qq) Povero *antico Professore!* Si vede proprio che nè di logica nè di legge s'intende, se scrive di buona fede; se poi no, il diploma da rilasciargli, riuscirebbe a termini alquanto a lui più ingrati!

(1) In *cit Lucionen.* 8 *Aprilis* 1848 *ad dub. II.*

be mai applicarsi contro un Vescovo, a cui favore è stato sancito, se non vogliasi cadere nell'assurdo e mandare in dileguo la corrispondente regola di diritto. E molto meno contro un Vescovo Cardinale, contandosi fra gli altri privilegî cardinalizî che nelle leggi generali e negli atti lesivi e penali non s'intendono mai compresi, se non sono espressamente nominati (1). Se pure non vogliasi ritenere che anche questo privilegio, come tanti altri, sia spento, o non debba rispettarsi nel caso dell'Emo d'Andrea. Sebbene, secondo la mente del contrario scrittore, le opinioni da lui professate nella specie in proposito ci menino a questa riprovata conchiusione, che cioè un Vescovo ed un Vescovo Cardinale debba essere trattato con minori riguardi di quelli che debbono aversi e si hanno per un semplice chierico!!

Dal fin qui detto emerge spontaneamente, che noi non siamo tali da impugnare la facoltà nell'Episcopato di sospendere *ex informata conscientia*, ma che però non possiamo ammettere che si estenda oltre i suoi confini, a casi e persone non contemplate. E, mentre ne ammettiamo il valore, non possiamo però dispensarci dall'insinuare colle parole della S. Congregazione del Concilio a chi ne ha la facoltà = *caute admodum et parce utendum esse hoc extraordinario remedio* = (rr), ed allora soltanto che trattasi *de crimine occulto* come, secondo le massime adottate dalla detta S. Congregazione, dichiara colla comune sentenza Benedetto XIV citato in questo senso dallo stesso scrittore delle contrarie osservazioni nella nota alla *pag. 26*. Il quale studiosamente rigetta dal Breve dei 12 giugno l'applicazione di quel testo conciliare, appunto perchè nel Breve si spiegano e si manifestano, se non vogliam dire, si amplificano con termini molto acerbi, le mancanze apposte al Cardinale che n'è colpito!

(1) Alban. „ de privileg. Cardinal. qu. 42 priv. 31 „ Ferraris cum aliis „ V. Cardinales art. IV n. I.

(rr) E secondo le massime e la prassi più recente anche nell'uso di tal facoltà straordinaria debbono premettersi le ammonizioni, massime se la sospensione si decretasse a tempo indefinito. Così nella cit. Lucionen. § penult.

§. 8.

DELLA OBJETTATA DISSOBBEDIENZA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI GIURAMENTI.

Anche di questo speciale argomento, dottamente discusso da altri scrittori di maggior valentia a difesa del Card. d'Andrea (1) noi potremmo passarcene senz'altro. Ma posciachè i fatti da noi raccontati, e dai quali emerge un argomento invincibile su questo capo, non sono stati fino ad ora esposti da niuno con piena verità; quindi è che stimiamo eziandio necessario il toccare brevemente questo punto della presente quistione. E, poichè la violazione dei giuramenti, secondo il contrario scrittore, riducesi NELLA SOSTANZA PRINCIPALE alla disobbedienza, ci basterà di provare alla stregua dei fatti che tale pretesa disobbedienza non esiste, o che non ha di per se tanta forza da violare i giuramenti e da meritare la censura del Breve.

Ed in verità: come può affermarsi colla scorta della Innocenziana che il Card. si allontanasse dalla residenza senza il permesso del Papa? Si ammette pure dagli avversarî che questi convinto della necessità, cui era ridotto il Card. di curarsi in estranio paese, gli avea consentito di assentarsi non solo da Roma e dalle sue Diocesi, ma anche dallo Stato Ecclesiastico. La Innocenziana dunque non può colpirlo perchè provvede contro i Cardinali che escono dallo stato ecclesiastico senza permesso.

E molto meno possono colpirlo per la stessa ragione le costituzioni apostoliche, quante esse sono, e specialmente quella di Urbano VIII e di Benedetto XIV (la quale oggi forma la regola da seguire sulla residenza dei Vescovi e sulle pene da applicarsi loro in caso d'inosservanza), o la sanzione del Tridentino sia al *cap. I. della ses. 6* sia al *cap. I*

(1) Causa del Card. d'Andrea esposta e difesa dal Prof. Passaglia — Voto per la verità di un Teologo Romano. — Lettere diverse dello stesso Cardinale.

della sess. 23. de reform. Perchè, a prescindere dal modo con cui si è proceduto contro il Cardinale d'Andrea, nel caso suo vi fu legittima causa di assenza, e questa riconosciuta ed ammessa dal Pontefice.

Insorgono però con veemenza gli oppugnatori e negano la efficacia di tale pontificio permesso, perchè limitato dal divieto del luogo eletto dal Cardinale. Quantunque sia vera questa limitazione, pur tuttavia noi crediamo non dover riuscire temerarî sostenendo che non poteasi per questo procedere contro di Lui colla censura del Breve in proposito. Primieramente perchè, seguita la sua partenza per Napoli e fissata sotto quel clima salutifero la sua dimora, succedette la tacita approvazione ed il permesso implicito del Pontefice, se non vogliasi negare la verità dei fatti avvenuti sino alla emanazione del Breve, tali quali sono stati da noi superiormente esposti (*). Ed i fatti sono assai più eloquenti delle parole! Vi fu quindi e causa legittima, anzi *privilegiata*, e vi fu permesso *espresso ed implicito* di stare assente e da Roma e dalle Diocesi. Quindi non sussiste l'asserta disobbedienza.

E questa conclusione tanto più ci sembra valida e perentoria, quanto che trattasi di leggi e disposizioni penali, nelle quali ha luogo sempre la interpretazione più benigna, e qualunque causa, anche insolita e strana, deve esser cerca ed attesa per evitarne l'applicazione. Cresce poi l'argomento, quando si tratta di censura ecclesiastica, qual'è la sospensione della giurisdizione episcopale a tempo indefinito; ad incorrer la quale, ove pur fosse comminata ed inflitta dal Tridentino o dalle Costituzioni recitate (lo che indarno vi si cercherebbe), si richiede di necessità la contumacia, e quindi le ammonizioni formali e la citazione.

(*) Notevoli a tale proposito sono i seguenti periodi dell'Unità Cattolica del 22 Giugno 1864, relativi al giornale di Napoli la *Stampa*.
„ Anzi la *Stampa* va più in là ed osa dire che questo Emo Porporato
„ uscì di Roma, *non ostante la negativa del Papa*. — Noi non abbiamo
„ notizie positive su tale argomento, ma conosciamo abbastanza il Card.
„ d'Andrea, per avvertire la *Stampa* che s'illude assai se crede d'averlo

Ma, per combattere più da vicino le contrarie opinioni, noi domandiamo: chi è il giudice competente in una malattia? Se l' oracolo divino non cel rivelasse e non cel confermasse la ragion naturale, basterebbe quel che ne dicono le citate costituzioni e la prassi non mai intermessa della S. C. del Concilio. Le une e l'altra richieggono espressamente, a stabilire la legittima causa di assenza per infermità, il giudizio e la fede giurata del medico, e *niente altro*. Ed a vista di quella *senza esame, senza discussione e senz' altra previa informazione* si concede l' indulto. E noi sfidiamo chi si voglia a trovarci un caso negli archivî di quella Congregazione ,

„ complice nella rivoluzione. E diciamo *a priori*, senza tema di essere „ smentiti, che se l'Emo d'Andrea andò a Napoli, fu costretto d'andarvi, „ e non v'andò certamente contro la volontà del S. Padre. A Roma non „ si condanna nessuno a *domiclio coatto*, molto meno i Cardinali di S. Chiesa, „ essendo questo un privilegio esclusivo dei *rigeneratori* d' Italia. Tutto „ al più qualchè benevolo avrà avvertito il Cardinale d'Andrea che v' è „ a Napoli la *legge Pica*, che vi si arresta e fucila senza discrezione , „ che non vi si rispetta nulla, nè il sacro carattere del ministro di Dio, „ nè i diritti del cittadino, né le ragioni dell'innocente; ma da un av- „ vertimento benevolo ad una proibizione corre enorme differenza „. Nelle quali parole é da por mente alla qualità del Giornale in cui esse furone registrate, che è pure uno degli organi principali di cui Roma si valo per dichiarare *senza responsabilità* alcune sue opinioni, e verso cui il S. Padre è uscito non una volta in espressioni di elogio e d'incoraggiamento anche per via di Brevi apostolici. In secondo luogo si avverta al modo riciso e sentenzioso, onde ivi si dichiara *a priori, senza tema di essere smentiti, che se l'Emo d'Andrea andò a Napoli, fu COSTRETTO D'ANDARVI e non v'andò certamente CONTRO LA VOLONTA' DEL S. PADRE;* espressioni le quali evidentemente accennano al convincimento, in cui era il non sospetto scrittore, che il Papa non potesse per niuna guisa fare opposizione alla necessità, che il Cardinale aveva di recarsi a Napoli : opposizione la quale, ove per assurdo si fosse verificata, sarebbe stata niente meno da equiparare alla odiosa condanna *a domicilio coatto*. Tutto al più adunque, conchiude l'articolista, la cosa potè ridursi ad un avvertimento benevolo, *ma da un avvertimento benevolo ad una proibizione corre enorme differenza.*

Ecco come su tale materia la discorresse il primo fra i contemporanei Giornali apologistici della S. Sede, e del quale *l'antico Professore* si è valuto in altre sue opere come di testo per confermare alcune sue opinioni ! Che se, in seguito di tempo, quel Periodico cangiò tenore nel ragionare del Cardinale e di alcuni suoi atti; questo nulla nuoce al nostro presente assunto, che è di purgare il nostro difeso dalla taccia di disobbedienza nel momento ch'ei abbandonò Roma per recarsi a Napoli.

in cui siasi agito diversamente (ss). Il caso è nuovissimo e singolare nella specie del Card. d' Andrea: ed in questo senso soltanto può dirsi verissima e giusta la sentenza dell' *antico Professore* alla *pag. 76* delle sue osservazioni che la difesa del Card. d' Andrea *non troverà certamente un'altro Cardinale che somigli al suo cliente nella storia antica e nella moderna:* se non che egli, il Professore, nel suo astioso furore ne ha travolto l' appropriazione.

E di vero al solo medico spetta assegnare i rimedî, indicare il metodo, il tempo ed il luogo di applicazione. Altri, per quanta ampiezza di autorità e di superiorità si abbiano, non possono nè debbono arrogarsene il diritto in opposizione alle prescrizioni del professore sanitario. Basta un centellino di criterio per convincersene.

Secondo il divino oracolo infatti noi troviamo che il primo medico è Dio Signor Nostro. Dopo la virtù divina, che erge e risana, il paziente e l' infermo è il medico di se stesso. Ed in sussidio il professore dell' arte sanitaria. « *Fili, in tua infirmitate* ***NE DESPICIAS TEIPSUM***, ***SED ORA DOMINUM***, *et ipse curabit te* ». E quindi ecco il precetto, che costituisce l' infermo medico di se stesso «*Ante languorem adhibe medicinam: et ante judicium* ***INTERROGA TEIPSUM*** ». Ed in fine il cultore dell' arte è costituito giudice esclusivo dall' Altissimo, autore supremo della medicina e del medico, che in qualche modo può dirsi lo rappresenti «*Honora médicum propter necessitatem, etenim illum creavit Altissimus.* ***A DEO EST ENIM OMNIS MEDELA***, *et a Rege accipiet donationem* » (ecco il riguardo e il rispetto insinuato ai Regnanti verso il medi-

(ss) La cit. cost. di Benedetto XIV contempla pur troppo la causa d' infermità, ma contempla egualmente l' attestazione del medico per legittimarla, essendo quegli il solo giudice competente. Il Pontefice non altro diritto si arroga che di concedere l' indulto sulla base unica della fede medica. Nè si potrebbe mai ragionevolmente supporre in un Pontefice, per non far torto alla S. Sede, tanta intemperanza e durezza da voler circoscrivere il consiglio e le prescrizioni del Medico col danno *anche possibile* dell' infermo!

co ed i suoi giudizî!). E si ripete, per mostrarne la importanza, la insinuazione « *Altissimus creavit de terra medicinam, ET VIR PRUDENS non abhorrebit eam* ». Ed affinchè non si declìni dalla insinuazione, e non si disprezzi questo divino precetto, s' inculca di nuovo con parole più calzanti » *da locum medico, etenim illum Dominus creavit, ET NON DISCEDAT A TE, quia opera ejus sunt necessaria* » (1). Ecco pertanto la ragione potentissima per la quale tutte le leggi, ma specialmente le ecclesiastiche e le sanzioni apostoliche professano e comandano che si abbia piena e cieca fede alle attestazioni dei medici per considerare gl' infermi dispensati ed esenti da ogni vincolo e da ogni obbligazione di umano precetto. Il medico e le medicine sono create e costituite da Dio: e Dio stesso comanda di usarne, e non dipartirsi dai consigli e precetti del medico; e conseguentemente inculca agl' Imperanti di rispettarne le prescrizioni. Non sarebbe possibile l' immaginare ragionevolmente una opposizione alle prescrizioni dell' arte sanitaria, che potesse dirsi giusta, perchè ogni legge ed imperio umano è subordinato al divino.

Posto adunque il consiglio e la prescrizione dei professori sanitarì e circa i mezzi della cura e circa il luogo opportuno (altro qualunque non poteva scegliersi eguale o migliore del cielo di Napoli, perchè nativo) ,e posta la persuasione radicata nell' infermo che ivi soltanto troverebbe la salute, ci pare, per le cose premesse, che non dovesse contraddirsene o mutarsene la scelta, senza contrastare in qualche modo al divino mandato ed alle regole costantissime della sede apostolica. Perchè la cura della propria salute adoperata secondo il consiglio del medico e secondo le nome comuni ha una prevalenza sopra ogni altra causa e riguardo umano, politico o morale che si fosse (tt).

(1) *Eccles.* 18 *et* 38.

(tt) È ammirabile ne' suoi ascetici ed ispirati giudizi *l' antico Professore* quando, per attenuare la forza di questo argomento, maliziosamente afferma (pag. 9) che il Pontefice Pio IX giudicava da Papa e mirava alla

E conseguentemente è molto a dubitare (per esporre con rispetto la nostra opinione) se possa considerarsi come vera disobbedienza e disobbedienza imputabile e punibile il fatto del Cardinale d' avere eletto il soggiorno di Napoli contro il divieto pontificio, che a noi sembra dover qualificare per mero consiglio a fine di comporre insieme la volontà, o meglio il desiderio del Pontefice, coll' oracolo divino e colle regole canoniche. Potrà opporsi per avventura al Card. di non avere avuto tanta virtù da uniformarsi con atto di eroica abnegazione al consiglio di Pio IX; non mai imputarglisi a colpa e colpa punibile il non avere così praticato. Dalla omissione di un' esercizio di virtù eminente non segue, come si pretenderebbe, la reità di un delitto. Sarebbe certo desiderabile che in tutte le azioni ed in tutti gli uomini rifiorissero le splendide virtù dei Santi, ma nella frale umana condizione non potrà giammai spingersi questo desiderio fino a tal segno da caricare di colpa e di delitto chi non ha la sorte di corrispondervi « *Alicna vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt* » Cosi Seneca. Ed è proverbiale il detto « *aliorum medici, ipsi ulceribus scatemus* » al quale risponde la similitudine evangelica della pagliuzza veduta da lincei negli occhi altrui, e della trave non veduta da talpe ne' proprì.

E qui cade in acconcio di ricordare, a compimento della dimostrazione, che, secondo anche i premessi insegnamenti, la cura della salute, riguardata pure nella sua modalità, che molte volte (e nel fatto del Cardinale senza meno) non è *accidentale*, ma *sostanziale;* è di precetto naturale e divino. Epperò deve tacere al cospetto di questo ogni altra legge positiva ed umana, tanto per la ragione universale che non abbisogna di commenti, quanto per la indole delle leggi

salute dell' anima, ed il Cardinale giudicava da uomo e mirava alla salute del corpo; quasi che l' uomo non dovesse giudicare da uomo, ed il Papa giudicasse sempre da Papa, o che il luogo scelto, a giudizio del medico, per curare la salute del corpo inchiudesse necessariamente il peccato e la rovina dell' anima! Ma per dar corpo a queste ombre ed a questi sogni, attribuiscono i maligni al nostro Cardinale sentimenti e tendenze, che Egli per fermo non ha, nè mai ha avuto. Perfidia inescusabile!

di S. Chiesa, le quali non obbligano mai con grave incomodo secondo i principî elementari della teologia. Il perchè in simiglianti casi si cercherebbe indarno la disobbedienza e la colpa, mentre l'agente si allontana dal precetto postivo ed umano per osservare il naturale e divino e per evitare un grave o (come nella presente specie) un gravissimo incomodo.

Nè giova il sussumere che il Cardinale ricuperò la salute, e quindi cessata la causa di lontananza dovea restituirsi alla residenza. Primieramente noi osserviamo che il medico deve decider su ciò e non altri: e il medico appunto sino all'epoca prossima all'emanazione del Breve attestò con giuramento la necessità della permanenza dell' infermo nel clima che lo avea guarito perchè si consolidasse nella salute. E tanto basterebbe a piena risposta. Ma oltre a ciò si richiamino di grazia alla memoria i fatti da noi esposti, e se ne apprenda come il Porporato, tuttochè non pienamente ristabilito, avendo risoluto e denunziato più d'una volta il suo ritorno, per ostacoli fisici e morali, che gli si frapposero, se ne dovette rimanere.

Ma, i contradditori ripigliano: lo stesso Card. si è dichiarato guarito, e lo mostra col fatto operando da sano. Al che noi rispondiamo osservando in primo luogo che provano troppo gli avversarî quando pretendono che ogni infermo e per qualunque infermità debba necessariamente giacere in letto, od almeno astenersi pressochè da ogni occupazione. Vi hanno delle malattie, e tali per appunto sono le bronchiti, che non richieggono tanto. Anzi vediamo per esperienza che gli affetti da etisia operano come da sani, e non sono costretti a giacere in letto fino a che, bastando loro le forze, non siano ridotti a caso estremo e disperato. E che perciò? Si direbbe che questi non sono infermi?

Ma oltre a questo, per ben definire lo stato della quistione, conviene distinguere i tempi; se il Cardinale fu nella necessità di curare la sua salute nel clima eletto a fede del solo giudice competente, che è il medico, fino all'epoca prossima all'emanazione del Breve, il suo rimanersi colà non

costituisce dissobbedienza per la stessa ragione che non la costituì il primo atto del recarvisi. Considerata poi la cosa dopo la emanazione del Breve, ragionando giuridicamente, non può esser messa in campo l'accusa di dissobbedienza e di pretesa pertinacia punibile, perchè, avendo egli reclamato e chiesta ripetutamente la riparazione od il processo che dimostrasse non ingiusta la censura inflittagli, o il giusto titolo in lui d'immunità ad incorrerla; ci sembra potere affermare, senza pericolo di errore, che l'agire di lui non sia così censurabile come si pretende. Giacchè ognuno ha il diritto di difendersi da una ingiusta aggressione, ancor che tale non essendo sia soltanto riputata non irragionevolmente tale, e di tutelare il proprio onore e la propria riputazione gravemente vulnerata in faccia all'orbe cattolico, come accade del nostro Emo in forza del tenore e della disposizione del noto Breve. Dee pertanto regolarmente precedere la riparazione o la conferma della condanna dietro canonico procedimento.

Ma, dato pure che il contegno dell'assente Cardinale potesse riputarsi una vera disobbedienza colpevole; qual'è la legge o quale il canone che ne proclama la sospensione dalla giurisdizione episcopale da incorrersi senza le precedenti CANONICHE ammonizioni e senza la contumacia conseguente? Le regole e le disposizioni da noi superiormente riferite provano ad evidenza che tale disposizione non esiste, e quindi *la materiale* ingiustizia del Breve sarebbe chiarissimamente addimostrata, e per necessaria conseguenza il di lui buon diritto ad ottenere la giusta ed adequata riparazione secondo i principî di rigorosa giustizia e di canonica equità; sepure quella giustizia non dovesse aspettarsi, della quale parla nella seconda sua lettera il Principe degli Apostoli = *Novos coelos et novam terram expectamus, in quibus justitia habitat* = !

Ma in ogni più strana ipotesi può dirsi che la pena inflittagli sia proporzionata alla colpa? Ne lasciamo il giudizio ai discreti ed agli imparziali.

Svanita pertanto la pretesa disobbedienza, almeno in senso di colpa legale e punibile, si risolve egualmente nel nulla l'asserta violazione dei giuramenti perchè, come abbiamo osservato in principio, al fatto della disobbedienza riducesi *in sostanza*, nel caso nostro, secondo le contrarie chimere, la violazione dei giuramenti. Se non che pretendono gli avversarî colla loro logica di trovare e stabilire una violazione flagrante nelle tendenze del Cardinale a novità lesive al principato temporale della S. Sede: quasichè simili tendenze, inventate di pianta dalla nequizia dei malignanti, ove pur sussistessero nella mente del Porporato, lo costituissero senz'altro reo di violazione de' suoi giuramenti! Non altrimenti che le induzioni, le congetture e le sfrenate perfidiose interpretazioni, penetrando nell'altrui intenzioni non ridotte ad atto, avessero tanta forza, secondo la comoda morale e giurisprudenza di redivivi farisei, da costituire un delitto in materia gravissima! E tale da non doversergli risparmiare una condanna ed una pena non contemplata dalle leggi e che trapassa ogni giusto limite! Quando invece secondo le regole della vera giurisprudenza deve indagarsi ed attendersi qualsivoglia causa, anche *bestiale*, come dicono i forensi = *etiam ERRONEA credulitas et FALSA opinio, ac laevis quaelibet causa et FATUA* = ad evitare una pena, come avverte la S. Congregazione del Concilio nella *Faventina* succitata dei 19 Novembre 1825 § *Inde vero*: e nella più volte enunciata *Savonen* al § *Caeterum* si aggiunge = *quaecumque causa etiam LAEVISSIMA potis est ad culpam eliminandam* = secondo la comune sentenza dei dottori e della S. Rota.

Ma è tanta la perfidia e l'assurdo insinuato in questo luogo dai malignanti che fia meglio rivolgere sdegnosamente lo sguardo, e risponder loro col disprezzo. Si è giunto sin'anche ad infiltrare in questo tema di violazione un'*asserto* decreto di Urbano VI, riferito com'essi sognano, dal Tomassini e dal Plati; decreto proibitivo ai Cardinali di ricever pensioni dai Principi: ed in questo pravo intendimento spiattellano per cosa certa e sicura che il nostro Porporato abbia

ricevuto una pensione, che qualificano *d'origine molto dubbia* secondo il loro stile usitato d'interpretare tutto in sinistro. Prima di tutto noi potremmo con eguale franchezza rispondere non sussistere il fatto della pensione accettata, essendo certa soltanto l'offerta = *quod gratis asseritur, gratis negatur*= Dobbiamo poi impugnare ricisamente la esistenza dell'asserto decreto di Urbano. Recitiamo le parole del Rainaldi nei suoi annali all'anno 1378 n. 101 = *Urbanus VI DIXIT* (si noti bene la espressione *dixit* di viva voce, non collo scritto) *Dominis Cardinalibus pluribus vicibus quod suae intentionis non erat* (chi non vede in queste parole un mero consiglio!) *quod aliqui ex Dominis Cardinalibus de caetero haberent pensiones seu provisiones vel alia lucra ILLICITA a Principibus, Communitatibus vel a quacumque alia persona* = . E qui si rifletta che il divieto non si riferisce ai soli Principi, ma a Comunità ed anche a persone private, per dare il giusto valore alle intenzioni del Pontefice! Il Tomassini ed il Plati del resto hanno attinto dal Rainaldi, e niuno dei due parla di decreto, ma di semplice proibizione, o consiglio *verbale*, come riferisce lo stesso Rainaldi. Si fa adunque rivivere dagli avversarî una proibizione, o consiglio verbale, qual *DECRETO ad odium excitandum*, come si è fatto della Innocenziana applicata inopportunamente al caso, perchè o non si è letta o non si è saputa leggere! Ed il Tomassini nel luogo citato dal contrario scrittore, modificando la sentenza premessa, soggiunge = *Synodus sub Leone X anno 1514 et patrocinia enim haec probavit, nec prorsus gratuita ut essent expressit* = . Dove poi si consultasse la pratica odierna, noi troveremmo di questi protettorati non gratuiti, nè per questo riprovati. Ciò sia detto soltanto per notare la lealtà degli avversarî quando riferiscono i testi e le autorità! Noi però, posta anche la verità di quanto essi asseriscono, della pensione cioè o sovvenzione accettata saremmo in caso molto diverso dal premeditato da Urbano. Qui non si tratterebbe di pensione per assumere un protettorato con danno della Chiesa; ma sarebbe semplicemente il caso di una sovvenzio-

ne elargita ed assegnata ad un nobile personaggio, che si è cercato ridurre alla mendicità colla privazione o spoglio di ogni sua rendita. Sarà dunque *illecito* secondo la loro morale ricevere una sovvenzione *gratuita*, a solo fine di campare meno indecorosamente la vita, fosse pur data dal Turco? Veggasi e si ammiri la carità pelosa di questi zelanti! i quali accumulano testi e citazioni alla rinfusa ed a sproposito pel solo scopo di diffamare e di aggiungere odio in materia per se stessa odiosissima! Al quale indegnissimo intento citano pure la costituzione *Coelestis altitudo* di Giulio II. ed altre pontificie disposizioni di giusta severità, le quali han che fare col caso nostro quanto la scisma ed il delitto colla unità e colla innocenza (W).

(W) Il conciliabolo di Pisa e lo scisma mantenuto per tutto il pontificato di Giulio II fu la causa della condanna dei cinque Cardinali che ne furono gli autori principali. Vennero essi spogliati della Porpora, non senza però aver prima il Pontefice date loro le maggiori prove di benignità, raddoppiando gl' inviti e le ammonizioni con paziente longanimità a seconda dello spirito della Chiesa. E sebbene si trattasse del massimo de' delitti in materia canonica, pure essi, tranne uno che era uscito di vita, furono restituiti, *ejurato schismate*, agli onori ed alle prerogative del Cardinalato dal Pontefice successore Leone X, che stimò più confacente al suo grado il seguitare gl' impulsi del suo cuore indulgente, anzichè porgere ascolto ai duri consigli degli eccessivi che gridavano essere un atto indegno della Sede Apostolica, un pessimo esempio ed un grave scandalo il perdonare ad autori di tanti delitti e di tanti sconvolgimenti. Or qual fu l' effetto di così fatta papale indulgenza? Quello che poteva aspettarsi dall' esercizio dell' evangelica lenità. Il mite Pontefice ne riscosse plauso universale: ed in Roma si fecer feste e pubbliche allegrezze (Rainaldi *annali agli anni* 1511 *e* 1513). Prendano da questo fatto una salutare lezione, se ne son capaci, gli eccessivi de' giorni nostri!

Si è pur tocco del Card. *Anastasio* del titolo di S. Marcello condannato e privato della Porpora dal S. Pontafice Leone IV, dopo *cinque anni* di lontananza dalla sua residenza. Qual però ne fosse la causa cel dice il Baronio (*annali all' anno* 858 *n.* 34) « hic (*Cardinalis*) ambitionis « percitus oestro incensusque libidine summi pontificatus per Imperatorem « illum obtinendi, aditum sibi parans, deserens Urbem convolavit ad ipsum « Imperatorem, ubi omnia comminiscens illi suadet ut manum injiciat in « electionem romani Pontificis » ciò che si verificò per lo scisma suscitato all' epoca della elezione di Benedetto III. Ed anche in questo caso gli ammonimenti e le prove di longanimità furono estreme, sino al punto di spedire a Lui tre Vescovi per ricondurlo. Messa a riscontro causa a causa e procedimento a procedimento, quale antitesi non emerge fra i modi tenuti col Card. Anastasio e quelli adoperati col Card. d' Andrea!

Che dire del Card. *Coscia?* di cui chi voglia conoscere i delitti capita-

§. 9.

SCRITTI IRRIVERENTI

Resta che parliamo brevemente di questa materia che, spuntate tutte le altre armi ostilmente impugnate, costituisce l'unico baluardo, al quale possano riparare i velenosi av-

li (e furono una serie) provati in *regolare processo* non senza la piena difesa del reo, legga la condanna pubblicata colla Bolla *Ut primum* di Clemente XII del 9 maggio 1733. Basti accennare quel che ne dice il Muratori ne' suoi annali all' anno 1731 e 1733 « dopo essersi rilevati tanti ca-
" pi di reato (ruberie, frodi, estorsioni, falsità di rescritti, ed altri abusi
" del suo ministero) e dopo tanti tuoni si vide tuttavia la porpora orna-
" re un personaggio che le avea recato sì gran disonore „. Non si ha ripugnanza di citare anche questo esempio nella presente causa!

E il Card. *Ludovico De Rohan?* Basterebbe il fatto della famosa collana di brillanti, senza far menzione de' suoi precedenti non punto edificanti e dei rigori di Luigi XVI. contro di lui dopo essersene discussa la causa, non senza grave scandalo, in pubblico parlamento (Rohrbacher *storia della Chiesa t. 7. lib.* 89). E con tutto ciò Papa Pio VI si limitò a sospenderlo per soli sei mesi *quoad Cardinalatus praerogativas* pel solo reato di avere adito un tribunale incompetente (in forza di che avrebbe dovuto subire ben altre censure e pene ecclesiastiche), come rilevasi dall' allocuzione ricordata dal contrario scrittore alla pag. 24 delle sue *osservazioni.*

Non deve eziandio dimenticarsi come Pio VII trattò il Card. Maury, che essendo Vescovo di Montefiascone, s' intruse nell' amministrazione dell' Arcivescovato di Parigi, vacante per morte del Card. Belloy, nominatovi da Napoleone senza riceverne conferma dal Papa e senza essere prima sciolto dal vincolo della Chiesa di Montefiascone. Con breve del 5 Novembre 1810 Pio VII, riprovando solennemente il fatto, si contentò di ammonirlo ed esortarlo, come pure nel 1861 si adoperò con Mons. Caputo Vescovo di Ariano. Il Maury si tenne fermo, e tuttavia, cessato il primo impero, ebbe a provare le più tenere carezze da quell' istesso mitissimo Pontefice, che lo confortò col dirgli, che si dimenticasse il passato, ponendogli innanzi gli antecedenti di lui meriti (Artaud *storia di Pio VII*).

L' autore delle contrarie osservazioni alla pag. 51 asserisce che Urbano VIII in più Bolle dichiarò *reo di lesa maestà* il Card. Gaspare Borgia per le insolenze lanciategli contro in iscritto e a parole in pubblico concistoro e prima e dopo ancora, come riferisce il Muratori all' anno 1632. Le insolenze son vere; ma per esse il Pontefice non lo punì in modo alcuno, essendosi limitato soltanto a ricordargli le censure della Chiesa, nè moltomeno lo qualificò per reo di lesa maestà, se pure non voglia con ciò alludere alle cospirazioni del Borgia e de' suoi complici contro lo stesso Pontefice, che sarebbero sole atte a qualificare il delitto di lesa maestà, massime a tempi nostri (V. Regolamento dei delitti e pene del 1832 lib. 1. tit 2, ed il Thesauro *de poen. part. 2. cap.* 1

versarî, e che credono inespugnabile (uu) ! Noi dobbiamo innanzi tutto deplorare che una scintilla abbia destato tanto incendio! Non giova il dissimularlo. Abbiamo sempre disapprovato e disapproviamo anche al presente tutti quegli scritti che sappiano d'irriverenza verso il Capo augusto della Chiesa e verso altri personaggi rispettabili per la loro eminente dignità.. E la nostra disapprovazione cresce vedendo o sapendo che così fatti scritti siansi divulgati colle stampe. Ma più di tutto riproviamo le intemperanze di certuni che non hanno risparmiato termini acri e mordaci contro personaggi così distinti, e si son lasciati trascorrere a proposizioni sospette e apertamente riprovevoli. Costoro nell'assumere la difesa del Cardinale non gli hanno certamente reso buon servigio! chè inserendo nelle loro scritture le acri e sottili punte della passione, non si sono avveduti che ne indebolivano i buoni argomenti, quali per fermo non mancano nella parte critica e giuridica delle medesime (vv).

et 2 *de crim. laes. maj.* il quale nel *cit. cap.* 2 *Nota septimo* esclude il delitto e la pena, se il delinquente abbia peccato e trascorso per propria difesa).

Termineremo questa omai troppo lunga Nota manifestando la nostra maraviglia nel vedere che l' *antico Professore* in mezzo ai tanti ricordati rigori siasi dimentico di accennarci quello che racconta il Platina nella vita di Urbano VI colle seguenti parole „ Ex septem Cardinalibus Nuceriae captis, quinque saccis involutos in mare demersit », e ciò per sospetti di opinioni e di congiure, come avverte lo stesso autore, ed il Muratori all' anno 1386. Oh tempi! oh barbarie meritevoli di eterno oblio! Ricordino questi promotori di severità il successo del re Roboamo per aver seguitato le insinuazioni di rigore, e rifiutate quelle di dolcezza e di benignità dategli dalla parte più sana e prudente de' suoi consiglieri.

(uu) Pare che siasi omai compreso l' errore commesso colla precipitanza del Breve. Mentre dicesi da molti, e da taluni anche non ostili ma illusi, doversi abbandonare la idea del diritto e non più pensare alla legalità, ma fermarsi agli scritti irriverenti ed all' asserta pertinacia del Card. assente. È difficile concepire la regola di giustizia in questa proposizione! Quasichè l' onta e l' ingiustizia fatta al med. non dovesse ripararsi, anzi nepure tenersi a calcolo, ed invece proclamare una nuova colpa per scagliare nuovi fulmini! Se questi potranno giustamente avventarsi si avventino pure, ma prima si discuta se il Cardinale sia stato o nò sino ad ora giustamente colpito. Ciò richiede la stretta giustizia, e principalmente la equità canonica professata dalla cattolica Chiesa.

(vv) Tra questi non è certamente da annoverare il Professore Passaglia; il quale nel suo lavoro dottissimo ed eruditissimo ha saputo accoppiare alla

Siccome però il fatto dei difensori non può ricadere sul capo del difeso; così è necessario, secondo le regole di sana critica, distinguere e separare le frasi irriverenti e riprovevoli dei varî apologisti da quelle che possono riferirsi agli scritti del Cardinale dovendo pesarsi con diversa bilancia. Nè si opponga che il difeso abbia fatti suoi gli scritti in proposito senza distinzione. Perchè sarebbe questa un'altra gratuita supposizione, sarebbe un'argomento di malignità per aggiungere odio, e sarebbe manifesta calunnia sventata già da espressa dichiarazione del Cardinale. Egli dice di fatti nella sua terza lettera del 12 Aprile 1867: di questi scritti, *tranne alcune vivacità, accetto la sostanza perchè cattolica* = . Di che si rende manifesto che Egli ripudia tuttociò che non sia cattolico e particolarmente tutte le frasi o proposizioni intemperanti od irriverenti, quali Esso con vocabolo garbato e gentile appella *vivacità*, per non offendere o mostrarsi men grato ai generosi suoi difensori.

Mandata innanzi una tale distinzione, possiamo affermare con sicurezza di non errare che, se negli scritti del Cardinale si leggono delle espressioni che non sappiano di quella riverenza e di que' riguardi che sono dovuti al sommo Pontefice e ad alcuni dei suoi Colleghi; non così vi si potranno trovare proposizioni erronee, e molto meno di peggior senso qual si dilettano i suoi erudi avversarî di attribuirgli malignandogli addosso con sinistre interpretazioni e con sofistiche congetture. (x). Donde è ad inferire che le ac-

molta dottrina cattolica tutta la dignità di uno scrittore imparziale, ed il rispetto dovuto ad augusti e distinti personaggi.

(x) Nel che si distingue fra tutti il nostro *antico Professore*, il quale non sazio di avere per bene 83 pagine tartassato da ogni banda il buon nome e l'onore del nostro Cardinale, sfoga in ultimo la sua bile con un' appendice; in cui, oltre alcuni articoli di giornali, riferisce sotto i numeri II. e IV. due lettere di esso Cardinale all' *Esaminatore* di Firenze. Per ciò che riguarda quegli articoli giornalistici, noi non ispenderemo parole a dichiarare (ciò che intendono per fino i fanciulli) che le altrui gratuite asserzioni, sia di lode sia di biasimo, non posssono servir di base per mettere in discredito la sincerità della fede di chicchesia: in quanto poi alle due lettere dell' Emo d' Andrea all' *Esaminatore* di Firenze impegniamo la lealtà de' leggitori nostri a vedere se esse contengano il male e lo scan-

cennate espressioni non meritano la censura della Chiesa, e moltomeno le pene già inflitte al loro autore e quelle altre maggiori che pretenderebbesi provocare sopra il suo capo (xx).

Non per questo noi intendiamo di giustificare e legittimare quelle parole e quelle frasi a Lui sfuggite nei suoi scritti, le quali non sappiano della riverenza dovuta al S. Padre, e dei riguardi da aversi ad altri distinti personaggi. Crediamo però che il Cardinale meriti in ciò scusa e compatimento se vuolsi giudicare secondo le regole di buona e

dalo sognato dall'*antico Professore*. Certo nella prima, riducendosi la cosa al desiderio di « un vero concilio ecumenico, in tutta la forza del termi- « ne, con tutta la solennità e con tutti i riti dei concilii ecumenici pri- « mitivi, nel qnale si potrebbero trattare e discutere ampiamente le più ri- « levanti ed ardue questioni che nei nostri tempi tengono in agitazione « la Chiesa e la civil comunanza » noi non sappiamo vedervi peccato alcuno nè in materia di fede nè di disciplina. Nella seconda poi tutto il supposto male risulta dalle seguenti parole scritte al direttore dell'accennato *Esaminatore*, giornale di massime sospette « nel suo pregiato periodico, che « seguito a leggere con molto piacere, perchè vi trovo trattate con senno, « con dottrina, con moderazione buone teorie. » Or ci si dica, di grazia, se questa espressione *indeterminata* di *buone teorie*, non sia (per chi non voglia malignare e travolgere tutto in sinistro senso) più che bastevole a fare intendere che il Cardinale non approva tutto indistintamente ciò che *si legge* nel citato giornale, ma solo quello che vi *si trova* di buono: od almeno converrà ci si dimostri che le teorie tutte di quel giornale, niuna eccettuata, siano putride ed anticattoliche. Molto più poi che tale *approvazione* non è data dal Cardinale in *modo assoluto*, seguitando egli: « le « quali (buono teorie) potranno, quando che sia tornare utili e porgere « materia a serie discussioni nella occasione della convocazione di un Con- « cilio Ecumenico.,, Ringraziamo il nostro *antico Professore* di averci porto il destro di chiarire il pubblico (checchè ne cinguettino i mal disposti e gl' ignoranti) sulla inalterabilità de' sentimenti religiosi e sulla purezza della fede e delle massime cattoliche dell' Emo Vescovo di Sabina ed Abate Ordinario di Subiaco.

(xx) Mentre scrivevamo la presente esposizione di fatto e di diritto, corse voce che nel Concistoro dei 17 di questo mese di Maggio fossero proposte e propugnate nnove misure di rigore contro il Cardinale, sebbene si è anche divulgato che la prudenza e la giustizia della maggioranza del S. Collegio siasi pronunziata contro siffatti disegni. Qualunque però sia stato l'esito della cosa, è da ritenere che la giustizia e la mitezza del S. Padre si asterrà dal condannare l' incolpato senza sentirne le difese, ed accetterà invece il consiglio della carità ed il valore delle ragioni da noi esposte per far cessare con dignità e convenienza reciproca un conflitto tanto dispiacevole e grave, se piuttosto non preferisse di far pria discutere legalmente la disposizione del Breve per rilevarne *prout de jure* il valore canonico.

cristiana critica, secondo le massime di ogni legislazione, e principalmente secondo lo spirito dei canoni e delle leggi della Chiesa cattolica, nelle quali hanno sempre dominato la carità evangelica, la mansuetudine ed il principio di lenità. É regola ricevuta in tutte le legislazioni che non solo le offese verbali ma i delitti anche più gravi restano attenuati dalla provocazione, dall'impeto della passione e dalla forza del dolore: e talora vanno esenti del tutto da censura legale e punitiva secondo il grado della provocazione. E le leggi ecclesiastiche sopra tutto sieguono a preferenza una tal regola, come quelle che sono animate, il ripeteremo, dalla carità evangelica e dallo spirito di lenità. E però ne ammonisce la divina Sapienza = *Nolite provocare ad iracundiam filios vestros* =. Poichè dicesi nell'Ecclesiast. = *si sufflaveris, quasi ignis exardebit, et si expueris, extinguetur* = . Ed in questo senso appunto sentenzia il Dottor massimo nella epistola *ad Eustochium* = *difficile est modum tenere in omnibus* =.

Ora si consideri per poco la cosa nel fatto di che ragioniamo. Niuno certamente oserà affermare che il Cardinale d'Andrea finchè non fu provocato colla sospensione del trattamento cardinalizio e col cambiamento successivo del formolario in alcune Congregazioni (ciò ch'Egli reputò a suo gran vilipendio senza averne dato giusto e ragionevole motivo), proferisse parola men rispettosa e devota. Ed anche ne'primi richiami ch'Egli fece su ciò; della persona del Pontefice non disse motto che l'offendesse. Vi fu adunque provocazione, e grave provocazione, se si consideri la dignità della persona offesa e la persuasione in questa della propria innocenza dedotta dalla causa legittima di sua lontananza. La quale provocazione si rese ancor più grave quando tutte le Congregazioni si unirono nel negargli le facoltà ordinarie e nel cambiare il formolario della corrispondenza. Divenne poi gravissima allorchè si pretese di tener fermo a suo dispetto il Vicario di Subiaco da Lui congedato. Se forti pertanto e più aspre nelle espressioni furono dopo tutto ciò le sue querele, niuno potrà negare che non gli fussero tirate

sforzatamente di bocca ne'fieri parosismi del dolore e della passione (yy).

Che diremo poi dopo la emanazione del Breve pontificio, col quale Egli, Vescovo e Cardinale, fu designato ai suoi diocesani ed al mondo cattolico come pietra di scandalo, e colpito da censura e pena gravissima colla sospensione della giurisdizione episcopale? E questa a tempo indefinito, talchè in diritto è equiparata alla privazione! E senza la osservanza di alcuna forma canonica, Lui inaudito ed indifeso! E con tanta severità che non si ebbe il minimo riguardo nè all'alta dignità del percosso, nè ai precedenti suoi meriti! Sebbene erano considerazioni e riguardi da non trascurarsi, secondo la prassi principalmente della S. Sede, a sentimento concorde dei Dottori, come insegna il Tiraquelli *de poen. temper. aut remitt. caus. 31 n. 8, et caus. 51 n. 3. 20 et 22:* dove ne assegna la moralissima ragione = *quia fortiores resurgunt* = (zz).

(yy) Una lettera autografa di rimprovero e di esortazione insieme, scritta dal S. Padre al Card. nella solennità della Pasqua del 1866, dicesi che avesse una risposta niente rispettosa. Noi non conosciamo il tenore nè dell'uno né dell'altra; ma ci si è detto che alla risposta men riverente dessero impulso alcune parole acerbe e qualche frase pungente, che potè sfuggire anche a sua Santità, quantunque le intenzioni, come siamo certissimi, fossero le più rette, ed aliene del tutto dall'urtare ed offendere. Ciò posto non dovrebbe forse cagionare tanto sinistra impressione, se il Cardinale, che era in procinto di muoversi per Subiaco, punto nella sua suscettibilità già tanto urtata dalle precedenti provocazioni, trascendesse alquanto nei termini della risposta (ciò che non mai abbastanza deploriamo), mosso per avventura dal riflesso eziandio che una lettera, o acerba in se stessa o tale giudicata per la ricevutane impressione, fosse stata scritta nel giorno solenne di Pasqua, giorno di allegrezza, e di pace! *Etiam bona mente, nisi haec discretionis subsit legibus, multum errari potest* - come ne ammonisce un gran Santo, il quale aggiunge - *multum errat qui errat in principio!*

(zz) Si crede con valido fondamento, perchè attintane la notizia da fonte puro e non sospetto, che non pochi degli Emi Cardinali presenti al Concistoro dei 14 maggio 1866, in cui fu discussa la quistione del Card. d'Andrea, si pronunziassero contrarii alla censura gravissima della sospensione, limitandosi a disapprovare in qualche modo e sotto certi rispetti il contegno del Cardinale nei suoi scritti. E su questa base non si saprebbe spiegare la frase del Breve che assegna la *unanimità* dei voti tanto nel disapprovare il detto contegno, quanto nel consentire circa la censura e pena di sospensione, escludendo ogni distinzione od ambiguità il tenore chiaro delle parole e la sintassi grammaticale! E di fatti chiunque lesse il Breve

Ci duole pur troppo il ricordare questi tristi e deplorabili avvenimenti, ma vi ci costringe una dura necessità a fine di alleviare, se non ci è dato di distruggere, le sinistre impressioni artificiosamente ingerite dagl'implacabili e durissimi oppugnatori del Cardinale, i quali niente altro vogliono se non ad ogni costo la di Lui rovina, designandolo alla esecrazione del mondo cattolico, ed insinuando dolosamente e con tenace insistenza al S. Padre Pio IX sentimenti di severità inopportuna, e presso che di vendetta, cui s'industriano di rappresentare alla Santità Sua come dovere ed atto di coscenza! sforzandosi di far credere agl'illusi che altrimenti ne prenderebbero scandalo i fedeli cattolici e l'Episcopato! (aaa)

Noi però nutriamo piena fiducia che il sommo Pio, il quale riguardasi universalmente qual tipo di dolcezza, di

ritenne indistintamente, secondo che questo si esprimeva, la unanimità dei Cardinali sì sopra l'un capo che sopra l'altro. Confusione e fallacia così fatta nacque da inavertenza dell' estensore del Breve, o fu *addizione* di chi ne somministrò gli elementi?

(aaa) Non v'è chi non comprenda agevolmente quanto sia falso e subdolo questo concetto! Se si parla di rigore, non è egli vero che - *satius est bonitate quam severitate peccare* - ? È sentenza questa di un gran maestro di spirito conforme alla dottrina della Chiesa. - Quanto poi all'asserto scandalo, sarà tale pur troppo pei Vescovi e per tutti i Prelati inferiori aventi giurisdizione, vedendo che il Pontefice ricusa di correggere e revocare una sua sentenza ingiusta e nulla, mentre sanno per esperienza o propria od altrui che la S. Sede nella sua rettitudine e giustizia imparziale non risparmia la censura di nullità ai decreti o sentenze dei Vescovi se non sono informate secondo i canoni ed emanate secondo la canonica procedura. Non si dimentichi quì il *coepit facere et docere*. E qnanto non sarebbe bello l'esempio che dalla giusta e dovuta riparazione ne trarrebbero i fedeli cattolici di cuor retto e di buona volontà al vedere che la prima Sede, *quae a nemine judicatur*, è pronta a ricredersi e ad emendare l'errore, in cui fosse incappata, mettendo in esecuzione i suoi proprj insegnamenti! E quanto più bella edificazione non riceverebbero tutti indistintamente da un atto di moderazione e dì mansuetudine, ove pur si trattasse di colpa punibile, essendo questa la legge di carità promulgata da Gesù Cristo e predicata senza interruzione di tempo dal suo Vicario che siede nella cattedra di Pietro! - Del resto, se qualche Vescovo, come si è detto, ha levato la voce per provocare misure di rigore, dee dirsi senz'altro illuso ed ingannato dai fatti travisati ad arte e dalle propinate false od inapplicabili teorie di diritto e di procedura; come pur troppo abbiamo dovuto noi stessi sentire da Vescovi e Cardinali (non escluso taluno di quelli che sedettero in concistoro!) chiamati sul campo dei fatti e sul valore di certe costituzioni male a proposito insinuate e peggio applicate!

mansuetudine e di carità, non presterà facili orecchie a questi falsi zelatori che mostran quasi di godere *in ruina alterius* (cosa orrenda a dirsi!), e che per porre ad effetto a qualunque costo i loro intendimenti si adoperano con maligne ed artificiose suggestioni di snaturare l'indole veramente angelica di tale Pontefice.

E siam certi che invece seguirà i santi e cattolici insegnamenti del mitissimo Dottor S. Ambrogio = Non haec sola » est forma justitiae (così Egli in una sua epistola) ut non » laedas eum *qui te non laeserit*, sed etiam illa ut etiam » *remittas ei qui te laeserit*. Etenim, si justitia virtus est, » crimine debet vacare, nec improbitatem *improbitate* refel- » lere. Quae enim virtus *hoc a te fieri quod in altero ipse* » *punias?* Contagio ista improbitatis, non ultio est. Nihil » autem interest cui malefacias, *utrum justo an injusto*, cum » te malefacere non oporteat. Neque distat quomodo mali- » gnus sis, utrum justo vindicandi studio an voto nocendi, » cum malignitas *in utroque genere non careat reprehensione* =.

Ed abbiamo tutta la ragione di sperare che il mansueto Pontefice saprà confondere la improbità di sì maligni suggeritori, memore dell'acre rimprovero fatto dal suo glorioso antecessore S. Gregorio Magno al Vescovo Gennaro *epist. 24 lib. 2.* = Perlatum est ad nos quod Isidorum virum clarissi- » mum excommunicasti et anathematizasti, non ob aliam » causam, *nisi pro eo quod te injuria affecerat;* quae res *nos* » *vehementer afflixit*. Quod si ita est, nihil te ostendis *de* » *coelestibus cogitare,* sed terrenam conversationem te habe- » re significas, dum *pro vindicta propriae injuriae*, quod sa- » cris regulis prohibetur, maledictionem anathematis injun- » xisti: tamen de caetero omnino esto circumspectus atque » sollicitus, et talia cuique *pro defensione propriae injuriae* » *inferre denuo non praesumas* =.

E non dubitiamo che Sua Santità colla mitezza cristiana, di che è modello (ove pur si trattasse d'ingiurie e contumelie proferite con animo di offendere) saprebbe imitare l'esempio del gran Dottor S. Agostino verso Giuliano Pela-

giano = Non putes, Julianc, quod ego comtemno *contumelias* » *tuas*: non possum contemnere ea quae sunt mihi materia » gaudii et tristitiae: *gaudii* quidem quia scriptum est » Matt. 5. *Beati estis cum dixerint omne malum adversum* » *vos; et tristitiae* propter phrenesim tuam juxta illud Apo- » stoli = *Quis scandalizatur, et ego non uror?* Nihil enim » magis probat virum *spiritualem* quam *alieni peccati tole-* » *rantia* =.

Ed un' atto di elemenza cosi virtuoso, oltrechè avrebbe una base ragionevole *nel dolore e nell' impeto dell' offensore,* sarebbe per ecrto il brillante e la gemma più splendida che Pio IX avesse aggiunto alla sacra Tiara. Imperocehè, ponendo anehe tutta la imputabilità della eolpa, mentre cresccrà di valorc l' atto di clemenza, sarà un'esempio di ammirazione e di grande edificazione presso tutti i popoli cattoliei, ehe attendono dalla maestà del Pontefice lezioni di carità eristiana e di mitezza evangelica, come da eolui che siede glorioso nella eattedra di verità e di perfezione. Questo è il suggerimento ed il consiglio che parte da vero zelo, informato come dev' essere dello spirito di lenità, e non quello che guasta la massima della Chiesa e della S. Sedc col provocare fulmini e vendette per servire a basse passioni sotto l' aspetto mentito di pietà e di edifieazione!

E non senza perchè abbiamo aecennato alla base risultante *dall' impeto della passione e del dolore nell' offensore.* Mentre è massima rieevuta secondo il Tiraquelli *de poen. temper. aut remitt. caus. 1. = cum quis impellente ira aut dolore deliquerit, is levius puniendus est. Iracundia enim saepe innocentes adducit ad crimen, et quod inconsulto calore fit, calumnia caret; et non proprie dicitur dolose et ex animo factum quod per iram delinquitur* « Tale è la Sentenza di Aristotele » *quae ob iram aliasque animi perturbationes, quaeque necessario vel natura hominibus accidunt, injuriam quidem faciunt, sed nondum idcirco sunt injusti vel pravi* » *lib. 5. moral. cap, 8.* E pereiò appunto non deesi dare peso o valore diverso alle parole o agli atti che

sono effetto della perturbazione di mente cagionata dal dolore e dal risentimento, mentre secondo il poeta sentenzioso « *ira furor brevis est* ». E lo stesso Tiraquelli ivi n. 14. avvalora il suo argomento colla pratica ; prendendo esempio dal bestemmiatore « *qui calore iracundiae linguam in blasphemiam contra Deum publice relaxaverit, non punitur poena* (a jure canonica imposita), *sed benignius cum eo agitur* ».

In sostanza, a parlare spassionatamente e senza prevenzione, a che riescono queste frasi men rispettose uscite dalla penna del percosso sotto l' impero del dolore e del risentimento? (bbb). A nient' altro per fermo che ad UN' ECCESSO DI DIFESA. Ed è regola generale, verissima in teoria ed in pratica , che l' eccesso di difesa secondo le varie circostanze o è punito leggermente , o dee mandarsi impunito del tutto. Così il menzionato autore *de poen. temp. loc. cit. n. 8.* « *si is, quem alter aggressus est, modum ex proposito excesserit, hoc casu non puniatur pro toto, sed pro excessu tantum, et mitius: quod si non ex proposito modum excesserit, sed* INDELIBERATE, *furore iracundiae accensus,* OMNINO NON TENEATUR». e questo appunto è il caso del Cardinale.

E la ragione, dedotta dalla umana condizione, è chiarissima, perchè cioè, come dice il dotto giureconsulto Baldo =*sic turbatus non potest semper habere stateram in manu*=. E vaglia il vero; come può aver luogo la pena dove non

(bbb) Da questa intemperanza di espressioni, che qua e là divampa negli scritti del Cardinale. è da cavare un non lieve argomento di difesa per esso. Imperocché se Egli (come a tutti è notissimo, tranne l' *antico Professore,* cui giova dipingerlo diversamente) é per indole e per educazione di maniere dolci ed affabili; come ad un tratto potrebbesi essere trasformato in acre e pungente, senza gli urti e le spinte che ad ogni passo gli furon date con tale violenza, da commoverlo a segno nell' animo che non abbia potuto frenare gl' impeti del dolore? E pertanto niuno vi sarà che; guidato da giusta discrezione e da sano criterio, non trovi appunto nelle sue men ponderate espressioni, astraendo dal vizio *materiale* che contengono , un argomento palpabile di difesa per lui. Come supporre che ad uomo di animo pacato e di mente tranquilla possano uscir di bocca parole di risentimento contro la persona augusta che dee giudicarlo? In quistione così importante non si rifiutino, di grazia, le regole della sana critica.

v'è libertà d'azione ed animo deliberato? = *Non habet deliberandi consilium, quem ira jam corripuit* = come soggiunge lo stesso Baldo. Ed è concorde l'oratore romano *pro Marcello* quando sentenzia = *iracundia est inimica consilio* = : ed il non volgare poeta

« impedit ira animum ne possit cernere verum »

essendo nota la massima incontestabile = *is quem ira aut dolor occupat, prope est ut sit furiosus, estque veluti extra se, suaeque mentis non est compos* = : d'onde ne segue che non solo nel foro giudiziale, ma anche nel foro interno indarno si cercherebbe la colpa punibile: ed è perciò che il gran Teologo Alessandro de Ales *par. 4. summ. q. 86 art. 1.* pronunzia senza esitazione = *multa perpetrata instante dolore remanent impunita* =.

E nel fatto è una verità da non rivocare in dubbio che il pericoso Cardinale, d'indole e di animo per se stesso dolce e mite, mentre anche nel presente suo stato conversando e trattando di cose indifferenti, mostra e conserva la sua affabilità e tutta la calma dello spirito, se è chiamato a ragionare della sua causa, dei torti ricevuti, e del tenore e disposizione del Breve, si accende sempre e s'infiamma e va quasi fuor di ragione, perchè è in Lui radicata la persuasione della pena immeritata e del procedimento anticanonico per opprimerlo. Del che, dopo i fatti e le teorie esposte nel presente scritto, sembra che non possa più dubitarsene.

Come adunque non meriterà Egli la più larga indulgenza, se motti ed espressioni poco misurate gli sono sfuggite dalla penna nello stato di commozione e di perturbazione di animo, e quindi senza deliberazione di volontà, e perciò stesso senza ombra di colpa morale e punibile (ccc)? Come la

(ccc) Non si scandalizzino i rigidi ed indiscreti censori, inarcando le ciglia e gridando allo scandalo, con vero cinismo e spirito farisaico, perchè i difensori del Card. lo hanno dichiarato scevro da ombra di delitto ed anche da colpa veniale nella condotta della sua quistione! La colpa non dee cercarsi nel fatto e nel suono *materiale* delle parole, ma nell'intenzione dell'agente e nell'animo deliberato del proferente.

S. Sede non vorrà valutare quelle gravi ragioni attenuanti e scusanti, che sono tenute in pienissimo calcolo da tutte le leggi? E pure è dessa il modello della mitezza, la maestra suprema di equità secondo le massime evangeliche! Come potremo noi dubitare che il S. Padre, collocato *in specula veritatis, justitiae et aequitatis*, non voglia dare questo esempio edificante al mondo cattolico di perdonare le *materiali* ingiurie, che riflettano contro la sua sacra Persona, avuto riguardo alle circostanze tutte che hanno accompagnato questa malaugurata vertenza? E sopra tutto noi crediamo che non vorrà lasciarsi di considerare la pena gravissima, sotto varî riguardi, inflitta e mantenuta quasi per un'anno intero contro il nostro Emo; pena della cui *materiale* ingiustizia e nullità in senso canonico, sembra non potersi più dubitare dopo le cose ragionate: talmentechè se qualche punizione pur meritassero le irriverenze a lui imputate e le poco misurate espressioni divulgate da lui colle stampe; potrebbe e dovrebbe dirsi già bastantemente e largamente punito. Dove così si adoperasse, avrebbe meritamente luogo la definizione di questo maleaugurato procedimento colla consueta formola - *Ex quo satis* =.

CONCHIUSIONE

Da questa nostra, qualunque ella siasi, esposizione storico-giuridica della vertenza in proposito, ne sembra doversi raccogliere due importantissimi effetti. Il primo, che, rettificati e ristabiliti i fatti nella lor verità, sono stati messi in piena luce i biechi intendimenti degli avversarî. Di guisa che, svelate omai le costoro arti insidiose e maligne, essi non sono più al caso di nuocerne, quando certo per l'avvenire non troveranno più spalancate le orecchie degli uomini onesti e di buon senso ad accogliere le loro detrazioni (*). Imperoc-

(*) Nell' atto di mettere in torchio ci è venuto alle mani un altra scrittura avversa al Cardinale così intitolata - La santa Sede giustificata nella sua „ condotta verso il Signor Cardinale Girolamo d'Andrea Vescovo di Sabi- „ na ed Abate commendatario di Subiaco, Lettera esortatoria ed apologetica

chè, come sta scritto ne'proverbî = *Abominatio hominum detractor* = e, secondo pone S. Paolo nella sua prima epistola ai Romani = *Dectractores Deo odibiles* =. E mentre a questi perfidi intuona Ezechiele = *quia calumniatus est et vim fecit fratri suo, ecce mortuus est in iniquitate sua:* al calunniato è di gran conforto il detto sapientissimo di Diogene = *oportet sapientiam ab insipientibus feriri; esse namque meliorem indicat mala lingua quem carpit* = (Valer. Max. *lib.* 7). Ed a noi non resta che consigliare cristianamente cotali detrattori e calunniatori indegnissimi a rileggere i trattati della morale *de justitia et de praecepto charitatis* per ricordarsi dell'obbligo rigoroso che loro corre di restituire la fama a cui la tolsero; chè così fatto reato, per sentenza di un santo Padre, *non remittitur,.. nisi restituatur...* colle regole e condizioni assegnate dalla morale cattolica. Affinchè questi onorevoli, che si professano figli devoti della Chiesa e servi di Maria, non abbiano a sostenere la dura ripulsa e l' amaro rimprovero del divino fondatore della Chiesa e della imma-

„ di A. C. P. E. - Italia 1867 „ Ci sorse tosto in mente il pensiero di prenderla a brevemente esaminare, in una appendice da porre in fine del presente libro, sotto il doppio aspetto storico giuridico, come appunto siamo venuti facendo sin qui delle famose *Osservazioni dell'antico Professore*; Se non che, lette le prime pagine, ci accorgemmo non essere essa che una rettorica tiritera, figlia piuttosto dell'estro che della scienza. Per la qual cosa noi, che ben poco c'intendiamo di prosa, e niente affatto di poesia, non ci siamo voluti attentare di seguire i voli Pindarici del novello scrittore, affinchè non c'incontrasse la trista sorte di chi *ceratis-ope dedaleanititur pennis-vitreo daturus-nomina ponto.* Nè altri pensi che noi così dicendo scherzassimo, da che egli stesso l' autore si professa per poeta togliendo a suo motto il verso del Petrarca „ *Solitudin, silenzio, un'arpa e Dio* „ e facendoci sapere che per dettare la sua *Epistola depose la cetra.* Ma, anche dato che noi pure pizzicassimo di poesia, non avremmo mai osato di misurarci con tale un campione di Parnaso, il quale niente meno ci fa sapere di avere *in pronto un volume* che spera di potere „ in questo stesso „ anno divulgare nella solenne Esposizione, che si fa a Parigi, nella quale „ grazie alla splendida intelligenza di Napoleone III, avran luogo anche le „ produzioni dell' ingegno „. Per queste ed altrettali ragioni noi risparmieremo a noi stessi la fatica di scrivere, ed ai lettori di leggere la disegnata appendice, contenti di avere con questa breve noticina dato notizia al pubblico di un libro che per l'amenità del suo stile secentistico, e per la niuna suppelettille teologica e giuridica può riuscire di gradevole passatempo anche ai più scapati e superficiali divoratori di pubblici avvisi e di gazzette.

colata sua Madre Regina dei Martiri = *de ore tuo te judico* ***SERVE NEQUAM.***

L'altro importantissimo effetto che noi accennammo doversi raccogliere da questo nostro scritto si è la completa sconfitta della contraria falange per ciò che spetta agli argomenti da essi messi in campo, i quali per alcune estrinseche apparenze e per la falsa loro applicazione poterono forse a prima giunta abbagliare gl'ignoranti e gl'illusi. Ciò che noi abbiamo conseguito colla esposizione delle ragioni desunte dalle teorie e dalle massime civili ed ecclesiastiche, considerate giusta il vero loro spirito e giusta la prassi che costituisce la canonica giurisprudenza.

Abbiamo in fatti dimostrato sino alla più chiara evidenza che la vantata costituzione Innocenziana non può servire di base al Breve pontificio o se ne riguardi lo spirito e lo scopo, o se ne consideri la causa ed il fondamento, o se ne indaghi la estensione, o se ne attenda la erronea e viziosa applicazione senza dir nulla della inosservata forma di procedura canonica. Abbiamo inoltre concludentemente rifiutata la eccezio- del notorio e della pienezza di potestà pontificia in ordine al nostro caso particolare. Donde come è risultata limpidissima la prova che ogni altra costituzione apostolica o disposizione conciliare non regge a sostegno del Breve per difetto di causa e di forma; così ne emerse evidente la prova che la dottrina della sospensione *ex informata conscientia* è del tutto estranea alla presente quistione. Anche per le cose ragionate appar chiaro essere un sogno ed una chimera l'asserta disobbedienza (almeno in senso legale e punibile) e per conseguente la violazione eziandio dei giuramenti. Nè giova il cercar presidio dalle stampe e dagli scritti irriverenti; poichè, fatte le debite distinzioni di persone, di epoche e di materia, le frasi irriverenti attribuite al percosso Card. non possono valutarsi che, tutto il più, *materialmente* tali, non mai formalmente e legalmente; ed in conseguenza o non sono secondo la legge e la morale punibili, o al più il do-

vrebbero essere ben leggermente, come quelle che vengono scusate dall'impeto dell'ira e del dolore.

Dalle quali dimostrazioni sorge spontanea e rigorosa la conchiusione, che dunque il Breve pontificio dei 12 giugno 1866 manca di legittima causa e fondamento, e quindi la sua *materiale* ingiustizia non può rivocarsi in dubbio: manca delle necessarie forme canoniche, che dovean premettersi secondo l'esposte dottrine, e però la nullità ne è apertamente manifesta. Mancano in somma i tre requisiti assegnati dal Fagnano (con cui concordano tutti i cattolici canonisti e la giurisprudenza canonica) *nel cap. Conquerente de rest. spoliator;* ciò sono la causa ragionevole e grave; il titolo manifesto e la retta applicazione della legge; la osservanza in fine dell'ordine giudiziario.

Ciò posto, conseguita ineluttabilmente la necessità, imposta dalla giustizia e dai canoni, di restituire lo spogliato ossia il sospeso, nei suoi diritti insieme coi frutti e colle rendite sequestrate o convertite in altri usi, come chiaramente ordina Alessandro III nel capo succitato. = *mandamus praedicto clerico praefatam Ecclesiam cum reditibus inde perceptis restituas* = e fatta la restituzione, allora soltanto = *cum eodem ORDINE JUDICIARIO poteris experiri* = Questa è la regola canonica che deve essere osservata finchè sarà in pregio la giustizia e finchè i canoni avranno vigore = *spoliatus sine causae cognitione ANTE OMNIA restituendus est* = Scaccia *de sent. et re judic. gloss. 13 n. 21*, e la S. C. del Concilio nella cit. *Savonens Denique.*

Applicando quindi questa regola al caso nostro, è di necessità che il Cardinal d'Andrea sia prima di tutto rimesso nello stato e nello esercizio della sua episcopale giurisdizione in *spiritualibus et temporalibus*, come era prima della emanazione del Breve, e che sia indennizzato colla restituzione dei frutti e degli emolumenti tutti sequestratigli, senza osservanza alcuna della procedura canonica, e colla compensazione dei danni e delle spese derivanti da quel procedimento illegale, ossia dallo spoglio anticanonico. Questa è la mas-

sima fissata nella legge vigente della S. C. del Concilio, ed applicata dalla medesima nei casi speciali anche contro i Vescovi, quando la sentenza o il decreto vescovile è stato trovato insussistente per difetto di giusta causa, ed affetto di nullità per inosservanza di procedura canonica; e precisamente nel caso di *sospensione* di un parroco in una causa di S. Agata dei Goti ai 26 febbraio 1853, confermata ai 28 maggio dello stesso anno (ddd); ed in altra della Diocesi di Sessa (ambedue del Regno di Napoli), per egual caso di *sospensione* di un Canonico della Cattedrale, dei 18 febbraio 1854 (eee): per non riferirne molte altre delle recenti ed antiche, contentandoci d'accennarne solo un'altra, perchè *esemplare*, della Diocesi di S. Severino dei 16 Aprile 1778 (fff). E dopo reintegrato il Cardinale sospeso, e fatta la restituzione e compensazione, se di colpa o delitto credesi respon-

(ddd) Il parroco d' Ambrosio sospeso dal suo Vescovo, provò presso la S. Congregazione che le colpe attribuitegli non eran dimostrate legalmente, e che non era stata osservata la forma canonica: « vulgatissimi ju- « ris est neminem censura mulctari posse, nisi trina praecesserit monitio, « ad differentiam poenae proprie dictae, quae extrajudicialiter intligi potest « juxta Tridentinum in cap. 1. sess. 14. de reform. » Con questa regola la S. Congregazione sulla querela d' ingiustizia e di nullità del decreto al dubbio proposto « *An constet de validitate suspensionis* « rispose nettamente « *Negative, salvo jure Episcopi procedendi PROUT DE JURE:* decisione confermata il 28 maggio colla solita formola definitiva « *In decisis et amplius* ».

(eee) Il Canonico Vitali era stato sospeso ed erangli stati sequestrati i frutti e le distribuzioni con troppa severità e senza la osservanza dei termini e delle forme canoniche. Onde la S. Congregazione al dubbio primo così concepito " An Canonicus Vitali sit reintegrandus ad missae " celebrationem et ad omnes sui canonicatus fructus comprehensis fallen- " tiis, distributionibus etc. „ rispose " affirmative in omnibus „ : ed al secondo dubbio " An sit locus emendationi damnorum „ decise francamente " affirmative ed ad mentem; mens est supplicandum esse SSmo " ut dignetur monere Episcopum de mitiori suae potestatis usu in po- " sterum »: la qual mente d' ordine di Sua Santità ebbe piena e pronta esecuzione.

(fff) Mancarono gli stessi estremi pure nella sospensione dall' officio parrocchiale e sequestrazione dei frutti del Parroco Laetti di S. Severino, la causa grave, e la trina monizione. E la S. Congregazione, in base del cit. cap. *Conquerente,* del Tridentino e di altre simili sue decisioni, pronunziò ai 19 Settembre di quello stesso anno la piena reintegrazione del parroco *per la forma inosservata,* ed ordinò che gli si restituissero i frutti decorsi e le spese.

sabile = *cum eodem poteris experiri* ***ORDINE JUDICIARIO*** =. Dal che si appalesa che meritamente ed a buon diritto il percosso Cardinale ha chiesto istantemente prima la revoca del Breve, poi la compilazione di regolare processo. Nè avrebber dovuto scandalizzarsene gli onorevoli, che predicano agli illusi ed agl'ignoranti essere occasione di nuovo scandalo l'invocato processo canonico. Bel pretesto in verità! Il processo canonico e l'osservanza dei canoni è divenuta oggi causa e materia di scandalo! Sentenza degna di chi si piace uccidere a tradimento!

Ci gode l'animo peraltro che il nostro Emo, prescindendo dalla rigorosa esigenza dei suoi diritti secondo i canoni, abbia non solo rispettato e portato in pazienza il colpo contro di Lui scagliato (che pure, secondo la sentenza di teologi e canonisti non dispregevoli, avrebbe potuto non rispettare, postane la ingiustizia e la nullità), appigliandosi alla sentenza più sana e più conforme alla teologia ed ai canoni (ggg): ma abbia inoltre manifestato speciali riguardi verso il S. Padre e la S. Sede col mostrarsi disposto ad abbandonare l'esperimento dei suoi diritti in via giuridica, proponendo un pacifico ed equo componimento in via di fatto; col dichiararsi cioè pronto a tornare alla sua residenza ed a fare la visita od atto di ossequio al S. Padre nella lusinga di ricevere intemporaneamente la dovuta reintegrazione. È questo un'argomento non equivoco della sua docilità e del suo rispetto alla prima Sede, ed al venerando Capo della Chiesa!

Che se questo progetto di componimento non ha ancora avuto il suo effetto per qualche ostacolo opposto dalla Corte Romana, noi lo esortiamo ad atti anche di eroica virtù (come sempre abbiamo praticato nel corso di questo dis-

(ggg) È una nuova calunnia ed una perfida esagerazione del maligno scrittore quella di dire che il Card. abbia violato la sospensione colla pastorale diretta ai suoi diocesani in occasione della quaresima; giacchè nè in quella nè in altre antecedenti o posteriori, lungi dall' esercizio anche indiretto di giurisdizione, il Porporato non altre parole spende che quelle di semplice esortazione! Pessima è questa arte di nuocere!

graziato conflitto) , e se non altro a sostenere con pazienza, ricordandogli il testo dell'Apostolo S. Giacomo = *beatus vir qui suffert tentationem* = chè dopo la prova = *accipiet coronam* = perchè = *premi sinit Deus, non sinet opprimi* =. Anzi è ordine di providenza, secondo i detti sentenziosi di S. Ignazio, che = *tempestas absque nostra culpa in nos saeviens est quaedam futuri et secuturi brevi proventus significatio* = ed allorchè=*gravissima saevit tempestas, ibi proxima imminet serenitas* =, essendo regola provata dalla natura delle cose e dalla esperienza che = *intensa nimium durare non possunt* = Tempo adunque e pazienza, secondo la sentenza dello stesso Santo = *multa docet vel ipsum tempus. Expecta ; saepe mora consilium dabit, quod a sapientissimo vix sperari potuisset* =.

E, mentre non omettiamo d'insinuare questi salutari consigli al paziente e virtuoso Cardinale; abbiamo ragione ed argomento ben fondato di sperare che il S. Padre, compresa la irregolarità del procedimento finora tenuto verso il medesimo, e considerate le conseguenze canoniche secondo il rigor del diritto, non esiterà di rendere piena giustizia all'oppresso, e di dare con ciò un'esempio insigne al mondo cattolico, e specialmente all'Episcopato, che cioè la S. Sede, riconosciuta la illegalità e la materiale ingiustizia di qualche suo atto, che è quanto dire l'errore commesso nella precipitanza dell'agire ; non rifugge dal correggerlo ed emendarne gli effetti secondo le regole canoniche. E sarebbe, a nostro avviso, ottimo consiglio quello di venire alla riparazione per le vie di fatto, accettando il componimento proposto dallo stesso Cardinale, che include tutta la dignità e la convenienza per l'una e per l'altra parte. Che se, ciò non ostante , si credesse nell'adottare si fatto componimento di usare un'atto di clemenza e di perdono, attese le *materiali* ingiurie proferite nel dolore dal Cardinale (tanto più che la pena e la censura gravissima da lui sino ad ora immeritamente sostenuta costituisce riguardo a ciò una ben larga compensazione); chi non commenderebbe altamente un atto generoso

di mitezza, tutto proprio della S. Sede! E specialmente in circostanza così solenne, qual'è quella della prossima canonizzazione e della centenaria commemorazione del martirio del Principe degli Apostoli! Circostanza per fermo opportunissima ad usare indulgenza, ed a rimettere il rigore! Tanto più che, essendo il Pontefice tipo di vera carità, si considera negli effetti come = *sol in universo, punctum in circulo* = per la sua diffusione. L'amnistia ed il perdono accordato tanto generosamente da questo mansueto Pontefice ai ribelli e facinorosi negl' inizî del glorioso suo regno non ammette certamente un triste controposto di severissimo rigore contro un Principe di S. Chiesa (non reo di delitti, ma tutt' al più censurabile di mancanze disciplinari e queste anche scusabili per le ragioni addotte) nell' anno ventesimosecondo del suo Pontificato, e nell' atto stesso che ricorre l' anniversario del suo esaltamento e della sua coronazione! Che non dovrebbe poi dirsi, e quanto non aggiungerebbe peso alle considerazioni ora esposte, se volesse mai riguardarsi la posizione del card. alquanto aggravata? É regola recata al mondo dall' evangelo, secondo il maestro di spirito S. Ignazio, che = *gravior aegritudo majori digna est compassione, affectu magis tractanda quam severitate* = Ed è lo stesso Santo che insinua secondo il precetto evangelico =*vides afflictum vacillare sub onere: si impellis, cogis ad ruinam, quem erexisses, si propitiam debili manum obtulisses!* = E ci piace por termine a questo nostro scritto coll' esortazione dell' Apostolo delle genti agli Efesini = *Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia supportantes invicem in charitate, solliciti servare UNITATEM SPIRITUS IN VINCULO PACIS!*